



Oggetto: proposta DdL che dispone l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;

Onorevole presidente e onorevoli deputati, componenti la III Commissione,

Il 6 maggio 2020 la Legge voto che avrebbe disposto l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, è stata assegnata - in sede redigente - alla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

Con nostro rammarico, a seguito delle dimissioni del presidente Draghi e delle conseguenti elezioni politiche del 25 settembre u.s. la norma oggetto della discussione odierna, tecnicamente è in stallo, ovvero deve essere ripresentata. Tutto questo avviene nonostante gli sforzi profusi nelle scorse Legislature dall'ARS, dalla presidente del Senato e dal presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

Il Parlamento regionale ha inteso fare ricorso alla forma della Legge voto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto - solo ed esclusivamente - in quanto lo Statuto siciliano, a differenza di quello di altre Regioni a Statuto speciale non prevede la fiscalità di sviluppo.

Abbiamo motivo di ritenere che la proposta di Legge, che oggi riproponiamo all'attenzione di codesta onorevole Commissione, al tempo licenziata dal Parlamento regionale e rubricata come Atto Senato n. 1708 (XVIII Legislatura) è di esclusiva competenza della Regione Siciliana e lo Stato può unicamente valutare la compatibilità della misura di fiscalità di sviluppo prevista con la legislazione statale e comunitaria. Solo ed esclusivamente questo può essere l'esame da parte del Governo nazionale e non dai due rami del Parlamento.

L'Assemblea Regionale Siciliana, per le ragioni di seguito esposte, può legiferare nelle forme usuali, senza ricorrere alla c.d. Legge voto.

Resta il fatto che, per il finanziamento strutturale delle seguenti disposizioni la Commissione Paritetica Stato-Regione deve emanare norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, tra l'altro previste nella delibera di Giunta regionale n. 197/2018 (Allegato 1).

Per opportuna conoscenza, con nota del MEF - RGS. Prot. n. 204371 del 9/7/ 2021 (oggetto: A.S. 1708 - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia) il Ragioniere generale dello Stato, chiamato ad esprimersi dalla VI Commissione del Senato, interviene sui seguenti punti della Legge voto siciliana:

- La necessità di una relazione tecnica e il parere contrario rispetto alla copertura finanziaria prevista nel DdL;
- Stima dell'importo finanziario occorrente;
- Violazione delle disposizioni comunitarie;
- Possibilità di superamento degli impedimenti solo ricorrendo al “*de minimis*”;
- Impossibilità di intervenire sull'IVA;
- Interlocazione con l'INPS per la fattibilità prevista nel DdL;
- Individuazione dei Comuni interessati e calcolo delle minori entrate in relazione alle due ipotesi di delimitazione previste nella nota.

In proposito si rileva che:

- Con riguardo alla presunta violazione delle disposizioni comunitarie, la situazione è opposta in quanto non solamente la previsione legislativa del DdL è perfettamente compatibile con le norme e la giurisprudenza comunitaria, anzi, appare erroneo il riferimento per la Sicilia al “*de minimis*”;
- Tutti gli altri argomenti nella nota della Ragioneria generale dello Stato non attengono alla competenza statale ma sono di esclusiva pertinenza della Regione Siciliana, che opererà discrezionalmente in relazione agli interventi di politica economica che intenderà adottare. Solamente la Regione può individuare i Comuni interessati e trattandosi di risorse finanziarie nella disponibilità della Regione Siciliana ne potrà disporre secondo le sue decisioni (Allegato 2, Perimetrazione Comuni, Delibera di Giunta Regionale n. 405 del 21/09/2021); è inammissibile che sia lo Stato a prevedere le risorse finanziarie per una iniziativa esclusiva della Regione Siciliana.

Verosimilmente alla Ragioneria Generale dello Stato, per mera confusione, hanno scritto riferendosi - forse - alle zone montane italiane, ignorando il contesto giuridico/economico della Regione Siciliana.

Per quanto attiene alla violazione delle disposizioni comunitarie e alla possibile soluzione solo ricorrendo al “de minimis”, la questione è opposta alla prospettazione della Ragioneria Generale dello Stato, la quale avrebbe inteso fare un ragionamento generale, per tutto il territorio nazionale.

Alla pari del “de minimis”, per le Terre alte non è idoneo nemmeno lo strumento del Credito di Imposta, in quanto queste aree, oltre a vivere la criticità della doppia insularità, sono fortemente depresse e, per ovvi motivi, gli operatori economici (a parte qualche sparuta eccezione) non maturano alcun credito nel contesto delle rispettive attività imprenditoriali.

In proposito si rileva preliminarmente la posizione assunta dalla Regione Siciliana (ARS e Governo) riguardo alle zone franche montane in Sicilia. La fiscalità di sviluppo per le zfm è prevista nel DEFR 2021/2023 (Delibera n. 281 dell'1/7/2020) di cui si riportano i passi pertinenti.

“3.4 Condizione di insularità e fiscalità di sviluppo

A compendio di quanto sin qui precisato, ma che non può essere compiutamente declinato in questa sede, giova poi ricordare che la condizione di insularità rileva quale presupposto necessario e sufficiente per l'adozione di misure di fiscalità di sviluppo coerenti con il regime dei Trattati UE e senza che ciò possa configurare aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE e del Regolamento n. 2015/1589 del Consiglio UE del 13 luglio 2015.

Come rilevato nella breve ricostruzione dell'evoluzione normativa, è agli artt. 174 e 175 TFUE che occorre riferirsi ed alla prospettiva della fiscalità di sviluppo o compensativa che diviene una leva essenziale per sostenere la crescita nelle aree a sviluppo ritardato di fronte agli effetti depressivi della crisi economica che ha determinato una drastica riduzione degli investimenti pubblici per le aree svantaggiate. Va al riguardo ricordato che il tema delle misure di vantaggio fiscale introdotte da Stati membri e Regioni - in particolare i principi in materia di fiscalità europea che, come noto, riguardano: l'armonizzazione fiscale; il principio di non discriminazione; il divieto di aiuti fiscali non settoriali - va compendiato con i principi in materia di aiuti di Stato, *ed in questo senso un ruolo determinante va riconosciuto alla giurisprudenza europea.*

Più specificatamente dalle note sentenze “Azzorre”, “Paesi Baschi” e “Gibilterra” emerge, con nitore, la sostanziale rivisitazione del requisito della “*selettività territoriale*” dell'aiuto, secondo la quale, per esservi fiscalità di sviluppo, devono sussistere criteri puntuali. Sulla scorta della richiamata giurisprudenza della Corte europea le circostanze sulla cui base va verificata l'autonomia hanno quale punto di bilanciamento il rispetto del divieto di aiuti di cui all'art. 107 TFUE.

Divieto che non può essere aggirato attraverso il semplice trasferimento formale delle competenze normative, *ma che può trovare una deroga compatibile con i principi sanciti dell'ordinamento europeo soltanto in termini di selettività dell'aiuto se ancorata alla speciale autonomia territoriale (e suffragata dai c.d. test di autonomia).*

Ed è proprio dagli approdi raggiunti dalla giurisprudenza europea che possono enuclearsi tali criteri essenziali per contemperare l'adozione di misure territoriali di fiscalità di sviluppo con la disciplina in materia di aiuti:

- **autonomia costituzionalmente garantita:** la decisione deve essere adottata da *“un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno Statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale”*, non potendo rilevare, in senso preclusivo, eventuali principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che informano i rapporti tra i diversi livelli di governo;

- **autonomia decisionale:** la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta *“senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto”*, ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di concertazione (purché la decisione adottata in esito a tale procedimento sia adottata direttamente dall'Ente regionale e non dal Governo centrale, c.d. *profilo procedurale*);

- **autonomia finanziaria:** le refluenze finanziarie che l'Ente territoriale subisce dall'adozione della misura non devono essere compensate *“da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale”* (Sent. “Azzorre”); di guisa che le conseguenze finanziarie della riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese della Regione si devono esaurire sul territorio interessato dalla misura e sulla sfera finanziaria dell'ente che le ha promosse, condizione che va verificata alla stregua dei meccanismi di trasferimento, nei quali non può ammettersi che il Governo centrale possa compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale di sostegno alle imprese di una determinata area (c.d. *profilo economico-finanziario*).

4. Per quanto concerne la Regione Siciliana giova ricordare, al di là della pacifica applicazione dei principi declinati dalla richiamata pronuncia, che nell'accordo stipulato tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze il 19 dicembre 2018 si è convenuto (punto 7) che “Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana, Stato e Regione si impegnano a verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessario, con le modalità indicate nei tavoli appositamente istituiti in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e **condizione di insularità.**”

Tecnicamente, l'oggetto della norma di politica economica in discussione riguardano misure di sviluppo sia di profilo fiscale che previdenziale:

1. Esenzione dalle imposte sui redditi
2. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
3. Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

4. Esenzione dalle imposte municipali
5. IVA agevolata e diversificata in relazione alla classificazione di micro, piccole, medie e grandi imprese.

A tal proposito si precisa che, le misure di cui ai punti 1, 2 e 3 avverranno previa sottoscrizione di un accordo tra la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ed il Governo della Regione, tramite regolazioni contabili tra i percettori beneficiari e l'Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni previdenziali avverranno con uguale metodologia previo accordo tra la Regione Siciliana e l'INPS alla quale verrà riconosciuto il totale degli importi agevolati.

La misura di cui al punto 4, saranno concesse dai Consigli Comunali, su proposta deliberativa della Giunta e saranno attivate previa sottoscrizione di un accordo di compensazione (Comune e Stato) con l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana.

In merito al punto 5, le agevolazioni fiscali costituiranno oggetto di accordo in seno alla Commissione Paritetica.

Sempre per quanto riguarda la Regione Siciliana, giova ricordare che dapprima, giusta la delibera n. 197 del 15 maggio 2018, è stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di norme di attuazione in materia finanziaria che intende invertire pienamente gli artt. 36 e ss. dello Statuto, sulla scorta del quale è stato avviato il negoziato finanziario con lo Stato e del quale si deve denunciare in questa sede l'inerzia del Governo nazionale che non fornisce riscontro adeguati alla rivendicata necessità di rivedere le norme di attuazione del 1965 che non solo sono totalmente obsolete, ma addirittura pregiudizievoli per gli interessi della Regione, come sottolineato, peraltro, dalla stessa Corte costituzionale.

“... con riferimento agli aiuti di Stato, che siano previste misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati in materia di aiuti alle realtà insulari, alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 349 del TFUE con riguardo a talune isole ultra periferiche, partendo dal presupposto che l'insularità deve essere considerata come uno svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente tale da integrare i requisiti richiesti dal TFUE all'art. 107, par. 3 lett. a) affinché gli aiuti possano considerarsi compatibili con il mercato interno anche alla luce di quanto sostiene la Corte di Giustizia, secondo la quale la deroga riguarda le Regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso, a partire dalla fiscalità di sviluppo....”

Verosimilmente se questo pensiero fosse stato rappresentato in occasione dell'audizione (28 ottobre 2020) presso la VI Commissione del Senato, da parte dell'Assessore Regionale per l'Economia, prof. Gaetano Armao, si sarebbe evitata la confusione sia presso le Commissioni del Senato, interessate a rilasciare un parere, sia presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Il regime “de minimis” non deve essere applicato presso la Regione Siciliana e la fiscalità di sviluppo per le zfm siciliane è specificatamente prevista dal complesso normativo europeo per le ragioni che seguono.

La Regione Siciliana rientra, infatti, appieno nella disciplina di derivazione giurisprudenziale che ha profondamente innovato il concetto di “aiuti di Stato”. Nelle ormai note sentenze relative alle Azzorre ed ai Paesi Baschi del 2006 la Corte di Giustizia Europea ha creato il concetto di misura regionale generale, come tale esclusa dal novero degli aiuti di Stato, la quale sfugge alla selettività subordinatamente alla verifica in capo all’Ente regionale della sussistenza di un ruolo determinante costituzionalmente riconosciuto.

Si tratta di verificare l’autonomia effettiva della Regione sotto il profilo istituzionale, procedurale e finanziario.

La Regione Siciliana ha questi requisiti così come confermati dal Governo regionale nel DEFR in precedenza riportato (cfr. pagg. 3, 4 di questo documento).

La Corte di Giustizia Europea, pertanto, con le richiamate sentenze ha introdotto un principio innovativo di grande rilievo per la Regione Siciliana in ordine alla possibilità di prevedere misure di fiscalità di sviluppo strutturale, generali e stabili che sfuggono alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Con le sentenze è la Regione e non lo Stato ad essere considerato entità di riferimento con la conseguenza, quindi, che interventi di differenziazione territoriale, di natura fiscale e previdenziale, che sono qualificati quali aiuti, devono essere considerati misure generali della Regione.

Si ritiene utile riportare il commento del prof. Augusto Fantozzi alla sentenza delle “Azzorre”: *“In tale ipotesi la potestà fiscale delle Regioni potrebbe manifestarsi anche attraverso istituti sottrattivi (riduzioni d’aliquota o esclusione di cespiti dalla base imponibile) senza essere, per ciò solo, inserita nell’ambito di applicazione degli aiuti di Stato: sarebbe infatti la Regione a sopportare le conseguenze della scelta di riduzione del carico impositivo, che sconterebbe con una minore disponibilità finanziaria da destinare allo svolgimento della funzione finanziata dal tributo di scopo”*.

A molti è ignota, conseguentemente, la novità fondamentale introdotta dalla Corte di Giustizia Europea: non è corretto ritenere che una misura il cui beneficio sia riservato alle imprese ubicate in talune Regioni sia, per ciò solo, selettiva; per la Corte è il territorio nel quale esercita la competenza l’entità infrastrutturale che ha adottato il provvedimento, e non già in territorio nazionale nella sua totalità, a rappresentare il

contesto rilevante per accertare se un provvedimento adottato da tale Ente favorisca determinate imprese rispetto ad altre.

La presente proposta di DdL sulle zfm verrebbe pertanto adottata nell'esercizio della sua competenza legislativa e non costituisce un aiuto di Stato ma una misura a carattere generale e dunque compatibile con l'ordinamento comunitario.

Una misura a carattere generale che non altera la concorrenza e non è idonea a turbare i rapporti tributari.

Aspetto sostanzialmente diverso è quello denunciato in occasione dell'audizione presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea Camera dei Deputati del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dr. Roberto Rustichelli, in merito al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia alla Unione europea nell'anno 2020.

Intervento ancora attuale!

“Paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area Euro, che attuano pratiche fiscali aggressive che danneggiano le economie degli altri Stati membri e che, anche grazie a queste pratiche, registrano elevatissimi tassi di crescita.

Altrettanto dannose sono le pratiche di dumping sociale e contributivo che danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale. Le differenze tra i Paesi europei sono significative. Ad esempio, nel 2019, il costo medio di un'ora di lavoro in Polonia è stato di 10,7 euro, mentre in Italia di 28,8 euro. Va considerato, inoltre, che mentre in Italia il 28,7% del costo del lavoro è dovuto al versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ad altri costi (ad esempio, per la formazione), la percentuale di tali oneri ulteriori scende al 18,4% in Polonia. Esempio paradigmatico delle conseguenze di tali differenziali è la crisi dell'industria italiana del bianco, uno per tutti è il caso Whirlpool. *Al tempo stesso, a fronte di livelli di investimenti in sicurezza sul lavoro e di tutele ambientali eterogenei, la Polonia riceve ogni anno oltre 12 miliardi di euro netti dall'Unione europea, mentre l'Italia è contributore netto di 5 miliardi.* Anche in questo caso siamo di fronte a una pratica che mina alle radici la tenuta del mercato unico, falsando la concorrenza tra imprese, soprattutto le più piccole e che, in ultima analisi, determina una rovinosa concorrenza al ribasso nelle politiche sociali ed ambientali. Tuttavia, a queste preoccupazioni non ha corrisposto finora una capacità altrettanto forte di risposta da parte delle autorità dell'Unione”.

L'ulteriore conferma della correttezza operativa da parte del parlamento regionale si ha nel contributo dei professori Cuva e Vinarelli nella rivista “Norma” (quotidiano di informazione giuridica) *“Le zone franche montane: potestà e limiti della Regione Siciliana”.*

“Conclusivamente si conferma la possibilità da parte della Regione Siciliana di

prevedere il nuovo modello di fiscalità di vantaggio delineato dalla Corte di Giustizia Europea e coerente con le disposizioni comunitarie vigenti. Si tratta di un modello alternativo a quello delineato sin ora tant'è che gli interventi realizzati dalla Regione Siciliana - erroneamente ed ignorando le previsioni giurisprudenziali e comunitarie vigenti - sono stati concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla UE per gli aiuti "de minimis."

Possiamo affermare quindi che in passato il percorso legislativo parlamentare nazionale, ha subito un incomprensibile, rallentamento con evidenti responsabilità politiche e tecniche, che affondano le radici in Sicilia anche per la mancanza di volontà politica di definire l'iter legislativo, tra l'altro, più volte sollecitato dal presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro (Vs allegati n° 2 e 3)

Le zone franche montane, adesso, rimuovono tante incrostazioni che nel tempo si sono segmentate nel percorso autonomistico ma federale e coniugano perfettamente le idee concrete di sviluppo delle iniziative imprenditoriali (seppure apparentemente limitate ad una parte del territorio) non di rivendicazione di privilegi (quelle con il piattino in mano) con il bisogno di cambiare l'approccio della proposta politica sul territorio isolano.

Forse questa consapevolezza avrebbe portato taluni rappresentanti delle istituzioni a "sorvegliare" la materia e a ostacolare irresponsabilmente il virtuoso percorso.

Perché con le zfm la politica ritorna nei Paesaggi interni dell'isola, quelli sconosciuti e più lontani anche dalle scie dei flussi finanziari, quelli dove ancora si avverte sulla pelle il bisogno della popolazione. E la politica ridiviene, si conferma cerniera tra la necessità oggettiva della popolazione e la proposta legislativa. Ed è una politica, quella a cui ci rivolgiamo, che non chiede favori, conscia che questi sono illusori, fuorvianti, di breve e effimera durata, richiede solamente un'agevolazione fiscale e previdenziale possibile sia nel contesto legislativo europeo che in quello nazionale (analogamente a quanto già è previsto in altre Regioni a Statuto speciale).

Rispetto ai possibili e mai richiesti dalla Regione Siciliana, permanenti vantaggi fiscali, possibili per Statuto e per disposizioni comunitarie, il progetto costituisce l'agevolazione prima psicologica e poi fiscale e previdenziale per il mantenimento della voglia di rischiare in una attività d'impresa e per attrarre i tanti che in Sicilia trovano la migliore piattaforma per l'offerta di prodotti e servizi nel bacino del Mediterraneo.

Ma le ZFM oltre a contribuire alla modernizzazione, attualità e concretezza dello Statuto costituiscono un effetto leva per l'intera Isola e anche per l'Italia. Infatti per il ben noto effetto dispersione le somme investite nel territorio siciliano hanno un effetto positivo, di ribaltamento, sull'intero Paese; è facilmente intuibile che gli investimenti nei centocinquant'otto territori montani sprigioneranno ricchezza in tutta la Sicilia.

Le ZFM unitamente alla corretta gestione del PNRR (lo hanno anticipato di oltre cinque anni e sono già progetto) possano ben rappresentare la premessa e la certezza di nuova socialità isolana improntata, finalmente, alla determinatezza e certezza delle regole, senza la necessità di ricordarsi quanto scrisse al tempo Panfilo Gentile, su "La voce liberale": "Ed ora, quando i siciliani lo vorranno, potranno fare della loro Regione una Nazione".

Grazie per l'attenzione che ci avete riservato.

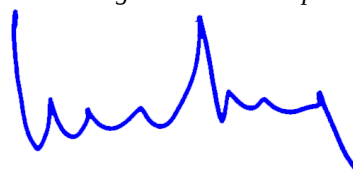
Palermo, 1° marzo 2023



Filippo Ricciardi
sindaco di Limina
per i sindaci interessati alla norma



Vincenzo Lapunzina
presidente Associazione zone franche montane Sicilia
co-coordinatore regionale comitato pro zfm Sicilia



PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai fini dell'individuazione delle Zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 metri sul livello del mare – con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti – e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.

Territori montani

L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per le attività produttive, n° 405 del 21 settembre 2021.

Art. 3.

Caratteristiche dei benefici

1. Caratteristiche dei benefici:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi;
 - b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
 - c) esenzione dalle imposte municipali, per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle attività economiche nelle aree indicate all'articolo 2;
 - d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
- L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana, di cui all'articolo 2 della presente Legge.

2. Durata:

Le agevolazioni di cui ai commi a, b, c, e d, del presente articolo, in via sperimentale, si applicano per i primi cinque periodi di imposta, a decorre dal primo gennaio 2024. Per i periodi successivi l'esonero e l'esenzione è limitata, per i primi tre anni al 60%, per il nono e il decimo al 40 %.

Art. 4

Aliquote IVA

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

Art. 5

Beneficiari

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2023.
2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.
3. Le attività e i cantieri di lavoro devono essere ubicati e operativi oltre i 500 metri sul livello del mare.

Art. 6

Norma finanziaria

Al fine di potere consentire l'avvio della norma di politica economica in Sicilia, in attesa di una corretta applicazione delle norme statutarie si destina un finanziamento simbolico di € 1000,00.

L'operatività strutturale della presente Legge è quindi condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare alle Terre alte della Regione Siciliana, individuate all'articolo 2 della presente Legge.

Art. 8

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 197 del 15 maggio 2018.

“Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria -
Apprezzamento”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive
modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074
recante: “Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia finanziaria”;

VISTO l'art.10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 recante:

“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

VISTO il decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241 recante: “Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana, recanti attuazione
dell'articolo 37 dello Statuto e simmetrico trasferimento di competenze”;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

recante 'Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione';

VISTO il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n.251: "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria' ";

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2018, n.16: "Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n.1074 'Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria'";

VISTA la deliberazione n.14 del 9 febbraio 2018 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il documento 'Temi per l'Accordo sulla Finanza pubblica 2018' recante le linee guida per la rinegoziazione degli accordi Stato-Regione sottoscritti nel 2016 e nel 2017;

VISTA la nota prot. n. 2282 del 15 maggio 2018 con la quale l'Assessore regionale per l'economia trasmette la nota prot.n.11809 di pari data del Servizio I 'Rapporti finanziari Stato-Regione' del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia, con accluso lo schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, per l'apprezzamento della Giunta regionale, debitamente corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica (Allegato "A");

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per l'economia, nel corso della seduta odierna, rappresenta che l'iniziativa in argomento costituisce la prosecuzione del procedimento già avviato dal Governo regionale, all'inizio di quest'anno, per la rinegoziazione degli accordi conclusi con lo Stato ed, in particolare, per la individuazione di meccanismi finanziari volti a dare piena





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

attuazione agli artt.36, 37 e 38 dello Statuto autonomista;

RITENUTO di apprezzare il predetto schema di nuove norme di attuazione
dello Statuto in materia finanziaria;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

DELIBERA

di apprezzare lo schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in
materia finanziaria, in conformità alla proposta contenuta nella nota
dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 2282 del 15 maggio 2018, e
relativi atti, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

ER

ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessore per l'Economia

DELIBERAZIONE N. 197 DEL 15/05/18 ALLEGATO A PAG. 106/35

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON P.E.C.

Ab

Palermo, 15/05/2018

N° prot. 2282

Oggetto: Trasmissione Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Alla Segreteria della Giunta regionale di
Governo
Palazzo d'Orleans
Palermo

Per l'apprezzamento della Giunta regionale di Governo, si allega la nota n.11809 del 15 maggio 2018 con cui il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito ha trasmesso la documentazione relativa all'oggetto.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA <i>Segreteria della Giunta Regionale</i>
15 MAG. 2018
PROT. N. <u>1735</u>

Sh 3
15/05/2018
gn



IL SEGRETARIO

Woun

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

PROPOSTA DI RIFORMA
DELLE NORME DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO SICILIANO IN MATERIA FINANZIARIA



IL SEGRETARIO

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the content has been crossed out or is a placeholder.]



IL SEGRETARIO

Premessa

di Gaetano Armao

Assessore regionale per l'Economia

L'autonomia finanziaria della Sicilia si fonda sulle previsioni dello Statuto, sulle norme di attuazione dello Statuto in materia ed, adesso sui principi in materia di pareggio di bilancio ed armonizzazione finanziaria discendenti dalla normativa statale ed europea.

Luigi Sturzo nel 1949 affermava: *"senza autonomia finanziaria la regione, anche dotata di larga potestà legislativa, sarebbe un ente... ridotto pari a qualsiasi altro ente che dipenda dallo Stato"*. L'autonomia finanziaria è quindi requisito ineludibile per l'inveramento della specialità.

Lo Statuto della Regione siciliana prevede un'elencazione dettagliata delle funzioni attribuite dallo Stato alla Regione, nella forma della competenza esclusiva con l'art. 14, e nella forma della competenza concorrente con l'art. 17, lasciando, con l'art. 20, la possibilità di delega di altre funzioni. Nel contempo, la fonte statutaria prevede, agli artt. 36 e 37, le entrate con le quali far fronte all'esercizio di tali funzioni, a tale fine prefigurando, rispetto anche alle entrate oggi previste per le altre Regioni, l'integrale attribuzione di ogni tributo erariale con esclusione delle imposte di fabbricazione (accise), nonché i monopoli, tabacchi e lotto, così come specificato poi dalle norme di attuazione emanate con il D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074¹.

L'interpretazione delle prescrizioni statutarie deve avvenire alla luce delle norme di attuazione dello Statuto, in particolare, degli artt. 1-7 del citato d.p.r. 16 luglio 1965, n. 1074 e s.m.i.

Una siffatta previsione combinata di funzioni e di entrate regionali intendeva assicurare l'integrale copertura dei costi discendenti dall'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione siciliana. Ciò, almeno secondo il disegno originario dell'autonomia della Regione. Ma il progetto postulava che alla nascente Regione si attribuissero simultaneamente, o, quanto meno, in tempi ragionevolmente brevi, da un lato le funzioni e dall'altro lato le previste entrate.

Ora, non può negarsi che, nel trascorrere dei primi decenni di vita della Regione siciliana, il processo devolutivo delle funzioni fu molto più graduale rispetto a quello concernente le entrate, in quanto, prima che intorno alla metà degli anni settanta si facesse luogo alla emanazione di numerose e incisive norme di attuazione dello Statuto, ai fini del trasferimento delle funzioni nelle materie nello stesso ascritte formalmente alla competenza regionale, solo sparse e sommarie norme di attuazione erano precedentemente intervenute in talune materie, che in tal modo venivano acquisite alla sfera operativa della Regione.

¹ Più specificatamente l'art. 36 dello Statuto regionale, prevede che al fabbisogno finanziario della regione si faccia fronte mediante *"tributi istituiti dalla medesima"*, con riserva per lo Stato delle sole *"imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto"*. Questa disposizione sancisce dunque il potere della Regione di deliberare tributi propri, con legge regionale, disciplinando tutti gli elementi fondamentali e non del prelievo, nel rispetto dei principi del sistema tributario italiano e dell'ordinamento europeo. Si tratta dei tributi propri istituiti dalle regioni con propria legge nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale, cui si riferisce, per le Regioni a Statuto ordinario, l'art. 119, comma 2, secondo capoverso della Costituzione (*"stabiliscono... tributi ed entrate propri"*).

Anteriormente alla riforma del titolo V della Costituzione approvata nel 2001, era proprio l'art. 36, ed il riferimento ai tributi propri in esso contenuto, a sostanziare più marcatamente la differenza tra Regioni a Statuto ordinario e Regione siciliana. Il significato storico dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Regione dall'art. 36 dello Statuto, trova fondamento nel principio della ripartizione dei tributi per il quale spettano alla Regione tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle espressamente riservate allo Stato, per il finanziamento indifferenziato di tutte le funzioni. La Regione ha così visto riconosciuta la titolarità dei tributi spettanti così come indicato nello Statuto, e non la semplice spettanza del gettito così come alle altre Regioni sia speciali che ordinarie, alle quali è attribuita esclusivamente una compartecipazione.

L'art. 37 riserva alla Regione il gettito del tributo sui redditi delle imprese industriali e commerciali; in particolare, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti *"che hanno la sede centrale fuori dal territorio della Regione ..."*.



Da considerare, nella prospettiva interpretativa della giurisprudenza costituzionale, che la stessa subordinazione dell'effettivo trasferimento di funzioni alla emanazione di specifiche norme attuative dello Statuto, nelle determinate materie di volta in volta riguardate, costituiva una barriera al concreto estrinsecarsi delle funzioni statutariamente attribuite.

Tale barriera, nel tempo, e' stata consapevolmente manovrata, da parte statale, per circoscrivere l'effettivo trasferimento di funzioni statali nel quadro di un'ottica centralista, di guisa che, ancora oggi, si deve prendere atto che rimangono non integralmente trasferite funzioni come la pubblica istruzione, l'assistenza pubblica e l'insegnamento universitario, la sanità.

Sul fronte delle entrate previste dallo Statuto autonomistico, invece, la Regione, sia nel regime provvisorio dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione la cui disciplina era fissata dal D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 507, sia nel successivo regime determinato dalle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, approvate con D.P.R. 1074 del 1965, ha potuto fruire, salvi striscianti ostruzionismi spesso insorgenti nella stessa indicata ottica, delle entrate previste dagli artt. 36 e 37 dello Statuto².

E così, almeno, fino alla entrata in vigore della riforma tributaria prevista dalla legge n. 825 del 1971 che, mutando alla radice fondamentali principi tributari (con la trasformazione, ad esempio, delle imposte reali in imposte personali) ha sconvolto il precedente sistema tributario, determinando incertezze sulla corrispondenza dei soppressi tributi a quelli di nuova istituzione, e quindi sulla spettanza di questi ultimi. Se non addirittura sovvertendo lo stesso criterio discriminante della spettanza, in quanto veniva spostato il baricentro della riscossione tributaria, dal luogo in cui si trovavano i beni produttivi di reddito, al domicilio fiscale del soggetto contribuente, con le intuitive complicazioni che ne derivavano quando trattavasi di società con sede fuori del territorio siciliano.

Con ciò si determinava il venire meno, ad esempio, dell'intera applicazione dell'art. 37 dello Statuto e dei relativi proventi, legati al principio della riscossione presso gli stabilimenti siciliani, dei tributi diretti sul reddito mobiliare di rilevanti società operanti in campo nazionale, e, quindi, con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, presso il quale ormai veniva dichiarato, accertato e riscosso anche il reddito proveniente dagli stabilimenti allocati in Sicilia, senza più possibilità di sceverarlo in un contesto reddituale, dichiarato unitamente a detrazioni attinenti all'intero arco operativo, correlato all'attività commerciale o industriale di tali società a base nazionale.

Lo stesso va precisato per altri cespiti di entrata quali: l'I.V.A. corrisposta da tutte le imprese che, pur fornendo beni e/o servizi nella Regione hanno sede fuori dal territorio (si pensi alle grandi imprese di erogazione), il gettito relativo alle ritenute sui redditi di capitale erogati da soggetti residenti fuori dal territorio nonché le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Sicilia da dipendenti statali e pensionati.

Non a caso la menzionata legge delega n. 825 del 1971 per la riforma tributaria prevedeva all'art. 12, comma quarto, il coordinamento della finanza regionale con la stessa riforma, da attuarsi attraverso apposita ulteriore normativa di attuazione dello Statuto regionale in materia finanziaria; normativa, che, tuttavia, a distanza di tanto tempo non è stata ancora emanata, impedendo che la Regione acquisisca le entrate, come sopra puntualmente assegnate dallo Statuto, e ri-

² Ne discende che spettano alla Regione, giusta le previsioni del dell'art. 2 del citato D.P.R. 1074 del 1965:

- a) le entrate da essa direttamente deliberate e le entrate tributarie riscosse nel territorio regionale, con le esclusioni previste dallo Statuto e dalla richiamata normativa attuativa;
- b) va riconosciuta alla Regione una riserva di competenza ad istituire nuovi tributi in relazione alle particolari esigenze della collettività regionale (art. 6, secondo comma del D.P.R. 1074 del 1965); competenza da esercitare nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato;
- c) spetta parimenti alla Regione la competenza concorrente ed integrativa sulla disciplina dei tributi erariali (art. 6, primo comma del D.P.R. 1074 del 1965) da esercitarsi entro i limiti elaborati dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.



conosciute dalla normativa d'attuazione del 1965, ma non ricomprese fra quelle che con approssimative (e sempre di portata restrittiva) determinazioni ministeriali sono state considerate corrispondenti ai tributi soppressi, garantiti dalla citata normativa.

Con il c.d. federalismo fiscale, ed in particolare la legge che lo ha disciplinato (l. n. 42 del 2009), il legislatore ha previsto uno specifico regime per le relazioni finanziarie. La sede prevista dal legislatore per la definizione degli accordi di cui all'art. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009 è il «tavolo di confronto» tra il Governo e ciascuna Regione a Statuto speciale³.

Ebbene, nonostante sia stato istituito anche per la Regione siciliana il 24 maggio 2012, dopo i primi proficui passi non ha poi prodotto alcun risultato. A tale inerzia non si è sostituita la capacità di ottenere in sede legislativa ordinaria risultati che incrementassero le entrate regionali, come pure avvenuto per le altre Regioni speciali. Addirittura, in alcuni interventi legislativi statali sono state riconsiderate, ed in termini riduttivi, entrate di spettanza regionale⁴.

Giova ricordare che a seguito dei numerosi ricorsi presentati dalla Regione siciliana, e già dal 2010, la Corte costituzionale ha riconosciuto in molteplici interventi legislativi statali la violazione dell'autonomia finanziaria della stessa e ciò nonostante l'obsolescenza delle norme di attuazione dello Stato in materia (D.P.R. n. 1074 del 1965) - più volte deprecata dalla stessa Corte⁵ - proprio perché ormai incompatibili con l'ordinamento tributario, non offra se non assai limitate garanzie.

In particolare, il Giudice delle leggi per ben otto volte negli ultimi anni ha ritenuto violate le prerogative finanziarie della Regione (si tratta delle sentenze nn. 145 e n. 207 del 2014, 65, 131, 176, 246 del 2015 ed, infine, la n.31 e 103 del 2016)⁶.

Ma la conclusione degli accordi tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia tra il 2014 ed il 2017, ha determinato comunque gravi effetti finanziari per le entrate della Regione.

3 Secondo il Giudice delle leggi, infatti, *"il «tavolo» rappresenta, dunque, il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale collaborazione espressamente richiamato dalla stessa disposizione"* (sent. n. 201 del 2010).

4 Il riferimento è all'art. 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante: *"Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria"* che ha attribuito alla Regione siciliana il gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede legale fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello stesso. Per l'anno 2013, l'assegnazione viene effettuata per un importo di 49 mln€, mediante attribuzione diretta alla Regione da parte della struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, mentre a decorrere dall'anno 2014, giusta D.M. 19 dicembre 2013, è stata poi determinata la metodologia di calcolo utile per determinare la quota delle imposte sul reddito relativa agli insediamenti delle imprese presenti sul territorio della Regione e ad essa spettante..

5 Sempre secondo la Corte costituzionale: *"a ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il d.P.R. n. 1074 del 1965"* (sent. n. 89 del 2015 che richiama quanto già sostenuto nella sentenza n. 66 del 2001).

6 Tutte le pronunce hanno riconosciuto che alla stregua di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 36 dello Statuto, spettano alla Regione siciliana le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime e nel presupposto che ove il legislatore statale intenda destinare allo Stato tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, occorre che vengano rispettate tassativamente le tre condizioni di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 che subordina la deroga al principio generale della spettanza (contenuto negli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana): la natura tributaria dell'entrata, la novità della medesima entrata e la sua destinazione a particolari finalità contingenti individuate nelle apposite leggi di copertura.

Avuto riguardo alle previsioni in entrata del bilancio dello Stato relative al contrasto all'evasione e ad alcune indicazioni che provengono direttamente dalle sentenze della Corte, si può quantificare la minor entrata nel quadriennio tra i cinque ed i sei miliardi, mentre resta la constatazione della sostanziale elusione della normativa sul federalismo fiscale che pur avrebbe potuto invertire le previsioni finanziarie dello Statuto e consentire il trasferimento di funzioni alla Regione.



ne⁷. Va poi ricordato che sulla scorta della concordata rinuncia da parte di quest'ultima, così, l'Agenzia delle entrate non potrà che trattenere il gettito proveniente dai tributi di cui pur si è accertata la spettanza, in virtù del riconoscimento che, in termini illegittimi secondo la Corte, ha sancito che l'aumento di gettito è riservato al bilancio statale.

La scelta del precedente Governo regionale di soggiacere all'adeguamento dell'ordinamento finanziario regionale in termini unilaterali, ora con atti normativi o addirittura amministrativi generali dello Stato, ora della stessa Regione, a seguito di trattative incompatibili con le previsioni di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stata stigmatizzata dalla Corte costituzionale (si veda per tutte la sentenza n.238 del 2015). Tale scelta, infatti, deve ritenersi in contrasto con la legalità legale, in considerazione della natura della legge di attuazione della riforma costituzionale che connota la richiamata normativa sul federalismo fiscale, ma soprattutto con la legalità costituzionale⁸.

⁷ In particolare l'accordo del 2014, recepito dall'articolo 42, commi da 5 a 8, del d.l. n. 133 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 164 del 2014 (c.d. "sblocca Italia"), nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 stabilisce gli obiettivi della Regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all'erario tra lo Stato e la Regione. Più specificatamente il comma 5 del citato art. 42 ha determinato l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro, e quindi in misura tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, confluisce nel "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali", istituito dallo stesso comma 8. La norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017; rimane comunque ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali.

Il contributo attribuito con la norma in esame non modifica il vincolo imposto alla Regione per il rispetto del patto di stabilità, il limite alle spese in termini di competenza eurocompatibile per il 2016, resta fissato a 5.665 milioni di euro. La norma, per tale motivo, comporta oneri nei soli termini di saldo netto da finanziare ed è finanziata con le disposizioni dei successivi commi 687 e 688.

In particolare la clausola 6 dell'accordo prevede testualmente "la Regione si impegna a ritirare, entro il 30 giugno 2014, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di legge o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare per gli anni 2014-17 agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto che dovessero derivare da eventuali pronunce di accoglimento.". Emerge quindi chiaramente che, al di là dell'effettiva rinuncia ai ricorsi, ed anche con riguardo ai ricorsi eventualmente promossi nel periodo interessato, la Regione ha parimenti rinunciato a beneficiare degli effetti finanziari.

⁸ La giurisprudenza costituzionale, proprio con riguardo alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015) ha precisato che i principi di coordinamento della finanza pubblica sanciti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, dovendosi privilegiare in tale materia la via dell'accordo, con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009 (sent. nn. 193 e n. 118 del 2012), pur se in casi peculiari tale principio può essere derogato dal legislatore statale (sent. n. 46 del 2015).

Più in generale, giova ricordare che il Giudice delle leggi ha reiteratamente affermato che la finanza delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali costituisce «parte della finanza pubblica allargata» di guisa che, «il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali» (sentenza n. 44 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentt. n. 79 del 2014 e n. 182 del 2011).

Alla stregua di tale richiamato è consolidato orientamento della Corte le disposizioni statali che impongono limiti alla spesa regionale sono configurabili quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, purché: a) prevedano un limite complessivo, anche se non generale, della spesa corrente, che lasci alle autonomie regionali la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa; b) abbiano il carattere della transitorietà (tra le molte sentt. nn. 79 e 44 del 2014, 205 del 2013).

Con riferimento alla prima delle condizioni citate lo stesso Giudice ha precisato che la stessa vada ritenuta soddisfatta anche da norme statali che prevedono «puntuali misure di riduzione [...] di singole voci di spesa», sempre che «da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sent. n. 139 del 2012), potendo si in tal caso procedere alla «estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentt. nn. 236 e 36 del 2013, 262 e 211 del 2012).

Sotto altro profilo, va ricordato che la consolidata giurisprudenza della Corte ha attribuito carattere finalistico al coordinamento della finanza pubblica (sent. n. 229 e n. 122 del 2011, n. 370 del 2010, n. 121 del 2007, n. 35 del 2005), dal quale discende che l'esigenza di rendere effettivo l'esercizio di tale funzione: mentre, pur riconoscendo l'inevitabile incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni del concorso ad esse imposto alla finanza pubblica, la medesima giurisprudenza ha reiteratamente precisato che è necessario, ma anche sufficiente, «contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenza n. 139 del 2012), in guisa da garantirne il pieno coinvolgimento (sent. n. 88 del 2014).



In questo senso appare opportuno precisare che la norma da ultimo citata prevede che le Regioni speciali, nel rispetto degli Statuti di autonomia, *"concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti"*, nonché al patto di stabilità interno *"secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti"*. Ma tali fonti non hanno ancora provveduto a disciplinare la materia e non hanno, allo stato, recepito né declinato il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario⁹.

In tal guisa, l'art. 27 della disciplina del federalismo fiscale determina una *"riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata"* (sentenza n. 71 del 2012), tale da configurare un *"presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti"* (sentenza n. 241 del 2012).

Ne discende che, una deroga alle procedure sancite dal richiamato art. 27 della legge n. 42 del 2009, *"non può trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento delle procedure previste da quest'ultimo articolo"* (così ancora la già richiamata sentenza n. 238 del 2015) senza determinare una sostanziale vulnerazione delle garanzie della specialità scolpite dalla normativa del 2009.

Esattamente il contrario di quel che è avvenuto con l'acquiescenza della Regione e con effetti sicuramente pregiudizievoli per i suoi equilibri di bilancio con la conseguente crescita del debito (giunto, ormai, in termini complessivi, poco al di sopra degli 8 md€) e di fronte al crescente impegno finanziario determinato dall'importo del concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica¹⁰.

Il richiamo dell'evoluzione del regionalismo finanziario delle autonomie differenziate appare essenziale al fine di rilevare la dimensione critica del contenuto degli Accordi (2014, 2016, 2017) sottoscritti tra lo Stato e la Regione siciliana, che segnano il sottodimensionamento delle garanzie giuridico-costituzionali e finanziarie dirette a tutelare i volumi delle risorse regionali, in ragione della peculiarità degli effetti finanziari conseguenti che s'innestano, altresì, nel contesto giuridico che registra la perdurante e notoria mancanza delle norme di attuazione, in violazione dell'art. 43 dello Statuto, dell'art. 27 della legge n. 42/2009, dell'art. 79 del D. lgs. n. 118/2011 s.m.i.

La controversa situazione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione siciliana ha avuto una svolta con l'ulteriore accordo stipulato in materia finanziaria tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione siciliana il 20 giugno 2016 (al quale va aggiunto anche l'intesa stipulata in pari data in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 3, comma 685, della l.n. 208 del 2015) e che adesso risulta recepito dall'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) convertito in legge (legge 7 agosto 2016 n. 160) con alcune modificazioni che, in termini ancor più incisivi di quello del 2014, ha stabilito a fronte del riconoscimento di trasferimenti finanziari connessi al gettito garantito dall'Irpef, l'assoggettamento a puntuali vincoli anche per gli esercizi futuri; l'impegno ad approvare leggi specifiche e, nuovamente, la rinuncia ai contenziosi promossi dalla Regione in tutte le sedi giurisdizionali (ordinarie, costituzionali, amministrative).

Va preliminarmente sottolineato che tale ultimo accordo sottoscritto in materia finanziaria tra Stato e Regione siciliana, risulta concluso nonostante la mozione approvata dall'Assemblea re-

⁹ Se ne deve dedurre che nonostante non possa determinare un'alterazione del riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.

¹⁰ Nel periodo 2014-2018 il concorso della Regione siciliana gli obiettivi di finanza pubblica è raddoppiato rispetto al 2012 ed oggi ammonta a 1.3 md€ (concorso regionale al risanamento della finanza pubblica) e 197 mil€ (prelievo forzoso sulle province) annui e raggiungere così i 5,7 md€ nel quinquennio.



gionale siciliana soltanto il 19 aprile 2016 (n. 439) che ha richiesto al Presidente della Regione la disdetta dell'accordo finalizzato alla rinuncia ai ricorsi promossi di fronte alla Corte costituzionale e concernente le precedenti pattuizioni del giugno 2014, in assenza di alcun parere favorevole da parte degli organi politici della Regione (in particolare dell'Assemblea regionale).

L'accordo in questione prevede inoltre, a differenza del precedente, il recepimento delle sue previsioni da parte della Commissione paritetica, che in tal guisa assume la valenza di mero organo di ratifica di determinazioni assunte in sede negoziale tra gli esecutivi statale e regionale (punto n. 7 dell'accordo). Vero è che per le autonomie regionali differenziate, analogamente a quelle a Statuto ordinario, i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (ex art. 119 Cost.) costituiscono limite inderogabile e che per esse lo Stato è chiamato a determinare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tuttavia, per le prime, l'adeguamento dell'ordinamento finanziario ai principi di coordinamento, a differenza delle seconde passa per gli adeguamenti statutari, delle norme di attuazione nel rispetto del metodo dell'accordo e secondo i procedimenti di collaborazione previsti dagli statuti.

Ma ciò non può condurre né a forme di revisione implicita degli Statuti speciali, né ad una sottrazione agli Statuti della materia finanziaria che diviene così di pertinenza delle norme di attuazione il cui contenuto viene elaborato in sede di concertazione Stato-Regione.

Ed infatti, le menzionate norme dello Statuto siciliano, a differenza di quelle delle altre autonomie differenziate, non rinviando ad accordi Stato-Regione per la loro modifica e/o integrazione, ma postulano l'adozione delle forme ordinarie di revisione (c.d. decostituzionalizzazione della disciplina finanziaria che può quindi esser modificata con legge ordinaria previo accordo in guisa da incidere sulle previsioni statutarie in materia di finanza e tributi)", alle quali ciascuna Regione partecipa al rapporto bilaterale con lo Stato nelle precipue forme prescritte dalla l. cost. n. 2 del 2001.

Alla stregua del vigente ordinamento regionale siciliano non può quindi provvedersi alla modifica del regime delle relazioni finanziarie e tributarie se non attraverso la modifica delle norme di attuazione e nel rispetto delle previsioni statutarie.

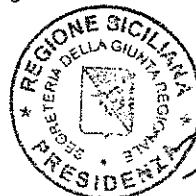
Forme che nel caso di specie non possono ritenersi rispettate.

In tal guisa, infatti, l'accordo del 2016 (ma anche quello del 2017) tra Stato e Regione e lo stesso art. 11 del d.l. n. 113 del 2016 convertito nella l. n. 160 del 2016 sotto il profilo sostanziale, risultano di difficile compatibilità con il quadro dei rapporti finanziari Stato-Regione siciliana siccome delineati dallo Statuto di autonomia, postulando l'implicita estensione di ciò che le disposizioni degli altri Statuti speciali prevedono (l'integrazione mediante legge ordinaria previo accordo) anche a quello della Regione siciliana.

Si è così determinata una diretta incisione, vulnerandone la portata, sulle previsioni degli artt. 36 e 37 dello Statuto che assegnano, con riguardo alle imposte indicate, l'intero gettito fiscale prodotto sul territorio regionale, nonché con il corretto assetto dei rapporti finanziari tra Stato e Regione sancendo l'assorbimento nei trasferimenti concordati degli effetti finanziari dei contenziosi costituzionali nei quali la Regione è risultata vittoriosa nel presupposto che le statuizioni del

11 Giova ricordare al riguardo che, relativamente alle rispettive norme in materia finanziaria, sulla base delle modifiche introdotte con la l. cost. n. 3 del 2001: l'art. 63, quinto comma, dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia: sancisce "Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del governo e della regione, e, in ogni caso, sentita la regione", mentre l'art. 54, quinto comma, dello Statuto della Sardegna sancisce che "Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione". L'art. 104, primo comma, dello Statuto del Trentino-Alto Adige, a sua volta, dispone "Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province". Infine l'art. 50, quinto comma, dello Statuto della Valle d'Aosta: stabilisce che "Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli artt. 12 e 13 un ordinamento finanziario della Regione".

Non si rinviene analoga disposizione nello Statuto della Regione siciliana.



Giudice delle leggi siano emesse nell'interesse delle parti (come in un ordinario giudizio), e non dell'ordine costituzionale.

Come si accennava in precedenza la stessa norma del d.l. n.113 del 2016 (art.11) che ratifica l'accordo in questione, per altro verso, è intervenuta in una materia, quale quella finanziaria, in assenza della formale modificazione delle ricordate norme di attuazione in materia finanziaria del 1965 (D.lgs. n. 1074) che, al tempo risultano intonse, ne parleremo più avanti, solo successivamente saranno oggetto di modifica.

Il citato accordo del 2016 ha infatti previsto come attività conseguenziale - e la circostanza non ha precedenti - che un organo di rilievo statutario quale la Commissione paritetica, nel deliberare norme di rango sovra-legislativo, alle quali sono tenuti a conformarsi sia il legislatore statale che quello regionale, la trasposizione delle pattuizioni intervenute tra il Ministro dell'economia ed il Presidente della Regione (che peraltro non ha fatto precedere l'espressione della volontà regionale neanche da una delibera di giunta)¹².

La portata dell'accordo sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana per le finanze isolate si manifesta principalmente nella determinazione parziale dell'attribuzione del gettito fiscale alla Regione, pur di fronte a norme statutarie che riconoscono l'intera spettanza. Vero è che la sostituzione del criterio del "riscosso" con quello del "maturato" offre maggiori risorse alla Regione, ma si tratta dell'atto dovuto - come più volte precisato dalla Corte costituzionale - che pone rimedio alla discrasia determinata dall'entrata in vigore della riforma tributaria degli anni '70 incompatibile con le previsioni delle citate norme di attuazione e comunque risulta vanificata dal riconoscimento parziale del gettito fiscale di cui all'art. 36 dello Statuto.

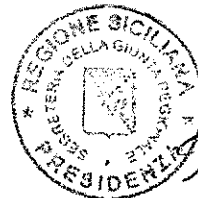
Ed infatti, prevedendo in favore della Regione solo porzioni del gettito risulta violato il principio dell'intera spettanza sancito in sede statutaria, principio modificabile solo con legge costituzionale¹³.

Sotto altro profilo, va ricordato inoltre il mancato trasferimento delle accise relativamente al prodotto immesso e consumato in Sicilia (valore 1.191.217.018,00 €), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, giusta il quale prevede che, a fronte della più rilevante partecipazione regionale al fondo sanitario (oggi al 49,11%), siano retrocesse accise maturate sul territorio regionale. A tale impegno lo Stato non solo non ha mai prestatato ossequio, ma ha addirittura imposto alla Regione di utilizzare a tal fine le risorse del FAS (oggi Fondo sviluppo e coesione) in spregio ai principi in materia di investimenti pubblici di cui all'art. 119 Cost.

Significativo appare a tal proposito il ben diverso regime di relazioni finanziarie concordato tra lo Stato e la Sardegna. Giusta il d.lgs. 114 del 2016, a quest'ultima viene riconosciuta la gran parte del gettito fiscale richiesto, un arretrato di quasi 1md€, accise ed imposte di spettanza, ma soprattutto la fiscalità di sviluppo, e comunque coinvolgendo per una preventiva valutazione il

¹² Con riguardo alla peculiare natura delle norme di attuazione degli statuti speciali la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che "di particolare rilievo è, poi, a questo riguardo, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, la funzione della normativa d'attuazione, vale a dire quel particolare procedimento che è previsto dai suddetti statuti speciali e che rinvia la specificazione delle implicazioni legislative derivanti dalle disposizioni statutarie alla decretazione legislativa successiva alla deliberazione di commissioni pariteticamente composte da rappresentanti dello Stato e della Regione interessata. È infatti evidente che questo tipo di produzione normativa, che deve comunque necessariamente - dato che fuoriesce dagli abituali modelli procedurali previsti per il percorso legislativo - trovare il suo fondamento in disposizioni statutarie, si pone come norma interposta (e, quindi, sovraordinata) per ciò che riguarda sia la legge statale che quella regionale che vengono a disciplinare corrispondenti ambiti legislativi" (sent. n.159 del 2009), puntualizzando, altresì, che "esse vadano tenute presenti in sede di interpretazione delle norme statutarie" (sent. n. 175 del 1975).

¹³ E ciò appare stridere ancor di più con l'equilibrio tra le Regioni speciali che si vorrebbe realizzare sul piano dell'autonomia finanziaria se si considera poi che l'art. 12 dello stesso d.l. n. 113 del 2016 prevede il trasferimento poi 70mn€ di accise alla Val d'Aosta: "a parziale compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016."



parlamento regionale, cosa che non è accaduta per l'Assemblea regionale siciliana trasformata, invece, in un organo di mera ratifica non solo delle risultanze finanziarie dell'accordo, ma addirittura di atti normativi ancora in corso di formazione (punto n. 3).

C'è poi da osservare che mentre gli (stringenti) adempimenti a carico della Regione sono accompagnati da un puntuale apparato sanzionatorio, nulla si dice per gli adempimenti di pertinenza statale (che purtroppo la prassi amministrativa dimostra spesso disattesi). Circostanza, questa, che rende più che evidente l'asimmetria delle posizioni delle parti involte nel negoziato di cui l'accordo in esame costituisce l'approdo.

Se si vuol correttamente inquadrare questo accordo riduttivo delle prerogative regionali va precisato che esso trova *giustificazione* solo quale rassicurazione ai mercati a fronte del sostanziale "default" della Regione (la circostanza che i 500mn€ siano destinati a stipendi e ratei di mutuo questo conferma), situazione peraltro acclarata dallo stesso accordo che nel preambolo prende atto "della situazione di grave sofferenza finanziaria del bilancio della Regione" e ciò a costo di vulnerare l'autonomia finanziaria regionale

In conclusione quindi, se per un verso, va considerata favorevolmente l'iniziativa di porre mano alla revisione delle norme di attuazione del 1965, più volte richiesta dalla Corte costituzionale per porre rimedio alle asimmetrie determinate dall'evoluzione dell'ordinamento tributario rispetto alle obsolete previsioni delle prime che depotenziano la portata delle attribuzioni statutarie (in particolare si vedano la n. 19 e la n. 85 del 2015)¹⁴, soprattutto con il passaggio dal criterio del "riscosso" a quello del "maturato".

Restano poi del tutto impregiudicate questioni come quelle delle accise (pur in vigenza della richiamata normativa statale), dei tributi diversi (neanche menzionati), della fiscalità di vantaggio (come ricordato prevista nelle norme di attuazione in materia finanziaria appena pubblicate della Sardegna e come espressamente previsto dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009 e s.m.i.) e, quel che è più grave, della perequazione infrastrutturale che non può essere scissa dal riassetto delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione così come sancito non solo dall'art. 38 dello Statuto, ma anche dagli artt. 22 e 27 dell'appena ricordata l. n. 42 del 2009 e s.m.i. nell'alveo dell'art. 119 Cost.

Perequazione infrastrutturale - i dati che seguono scaturenti dai Conti pubblici territoriali sono eclatanti in tale senso - che se da un lato perde di rilievo nelle relazioni finanziarie con lo Stato, ed a dispetto della rilevanza che invece ha inteso conferirgli lo Statuto con l'art. 38, divenuto ormai una norma vuota, non trova - come meglio sarà specificato più avanti nell'analisi delle misure contenute nei "Patti per il Sud" - in altri contesti adeguata considerazione.

Al riguardo non può sottacersi che l'aver posto, come prima ricordato, la Commissione paritetica quale organo di mera ratifica di quanto disposto dall'accordo (invero in forma in taluni casi contraddittoria) non solo stride col ruolo assegnatole dallo Statuto di determinazione delle norme di attuazione, ma fa sorgere molteplici questioni. Ed infatti, per un verso il recepimento dell'accordo è avvenuto in vigenza delle richiamate norme di attuazione del 1965 e con esse quindi in contrasto, sotto altro profilo si è costretta la Commissione paritetica a ratificare quantificazioni sulla spettanza del gettito incompatibili con le richiamate prescrizioni dello Statuto specia-

¹⁴ "Ritiene tuttavia questa Corte che gli effetti, mediati ma rilevanti, conseguenti alle connessioni tra la norma impugnata e la disciplina della riscossione dell'IRPEF, debbano indurre le parti ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quelle in esame che attengono all'equità più che alla legittimità. E ciò, anche tenendo conto dell'ampia accezione offerta dalla Corte dello strumento dell'accordo (sentenza n. 19 del 2015, in relazione al patto di stabilità), nel senso che lo stesso «serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni comprima oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante. Ciò anche modulando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti, in relazione alla diversità delle situazioni esistenti nelle varie realtà territoriali. Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa [...]".



le. Se l'esito positivo del referendum confermativo sulla riforma costituzionale ha solo postergato l'esigenza di un negoziato sulla revisione dello Statuto, che rimane imprescindibile, occorre chiedersi quali conseguenze determinerà su tale negoziato l'intervenuta approvazione delle modifiche della disciplina finanziaria delle relazioni tra Stato e Regione.

Questa soluzione determina il rischio concreto che le norme di attuazione che hanno modificato il testo del 1965 - frutto di uno stigmatizzato "negoziato solitario" e per la Regione connotato da evidente "*stato di bisogno*" - diverranno il contenuto sostanziale da trasfondere nella parte finanziaria dello statuto regionale oggetto di revisione proprio in quanto frutto di un'intesa tra Stato e Regione che, come dimostrato, ha invece del tutto obliterato il Parlamento regionale.

Tuttavia non può revocarsi in dubbio che l'accordo nella revisione delle norme attuative dello Statuto non può in nessun modo risolversi in una vulnerazione esplicita (e quindi non più effetto della descritta successione temporale delle norme) delle attribuzioni statutarie che in nessun caso consentono di quantificare riduttivamente il gettito in favore della Regione, né alterare il procedimento di revisione della normativa di attuazione al punto di rendere la commissione paritetica organo di mera ratifica avuto riguardo non solo alla collocazione che la stessa riceve nello Statuto, ma anche per il peculiare ruolo che le è riconosciuto nella "determinazione" di siffatta tipologia di disposizione normativa (art. 43 St. sic.) che gode - come noto - di un rango sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria regionale e statale.

La delineata "la via dell'accordo", da privilegiare nei rapporti tra Stato e Regioni ad autonomia differenziata (così definita dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo v. n. 155 del 2016), pur non rispondendo ad una "*finalità costituzionalmente vincolata*", sicché può esser derogata in casi peculiari dal legislatore statale, assurge al rango di "*principio generale desumibile*" dal citato art. 27 della l. n. 42 del 2009 in attuazione dell'art. 119 Cost.

Tuttavia, se non può revocarsi in dubbio che il metodo pattizio è ormai divenuto "*parte integrante della dimensione costituzionale dello Stato riguardo ai rapporti finanziari con le autonomie speciali*" (Corte cost. n. 155 del 2015), siffatta forma negoziale potrà riguardare le disposizioni attuative dello Statuto (Corte cost. n. 66 del 2001, espressamente richiamata nel preambolo dell'accordo) ma non incidere direttamente sulle previsioni statutarie (come nel caso dell'accordo di che trattasi) la cui revisione, anche dopo l'entrata della riforma costituzionale cui si faceva riferimento, è subordinata al rispetto delle procedure sancite per la modifica dello Statuto regionale.

Ad integrare il ridisegno dell'assetto delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione, anche se anteriormente all'entrata in vigore delle norme di attuazione, è poi intervenuta la legge di bilancio per il 2017 (l. 11 dicembre 2016, n. 232), all'art. 1, commi 509-516 che se da un lato ha rimodulato il saldo di finanza pubblica che la Regione deve garantire (non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018), e con la previsione di riduzione strutturali e della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento nel periodo 2017-20 per ciascun anno rispetto all'anno precedente, il cui rispetto è accompagnato dalla previsione di sanzioni di tipo finanziario sui trasferimenti annuali, con la conseguente esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno.

Come precisato con il d.lgs. 11 dicembre 2016, n. 251 sono state approvate le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria modificative di quelle sancite dal citato d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, come ricordato parte strutturale di un sistema di relazioni finanziarie più volte censurato dalla Corte costituzionale in quanto obsoleto e capace di determinare effetti perversi e distorsivi del quadro delineato a livello statutario¹⁵.

Intervenendo in sede attuativa dell'accordo sottoscritto tra Stato e Regione e della normativa conseguente l'art.1 della disciplina del 2016 in attuazione dell'art. 36 dello Statuto regionale at-

¹⁵ Le norme sono state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2017 e sono entrate in vigore il successivo 24 gennaio 2017



tribuisce alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate una percentuale sul gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) afferente all'ambito regionale compresa quella affluita, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori del territorio della Regione.

Attraverso la novella in esame si è inteso determinare l'importo di spettanza regionale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

In primo luogo, infatti, la percentuale di pertinenza regionale viene quantificata in termini progressivi:

5,61 decimi per l'anno 2016,

6,74 decimi per l'anno 2017,

mentre a decorrere dall'anno 2018, i 7,10 decimi.

Tale soluzione, invero, solo apparentemente risulta favorevole per la Regione e determina, come in precedenza sottolineato, una sostanziale vulnerazione dell'impianto dell'autonomia finanziaria delineata dallo Statuto, preordinata al finanziamento dello svolgimento delle funzioni dallo stesso attribuite alla Regione.

Come opportunamente sottolineato dalla Corte dei conti della Sicilia che detto accordo, appare indotto da interventi istituzionali multilivello (in particolare alla stregua delle richiamate pronunce della Corte costituzionale¹⁰ e della stessa Corte dei conti), che hanno consentito di prendere atto della sostanziale *"insostenibilità in termini finanziari degli oneri imposti negli ultimi anni alla Regione per il concorso al risanamento della finanza pubblica"*, e ciò a causa dell'invarianza dei sistemi di attribuzione delle risorse previsti dalle ormai obsolete norme di attuazione dello Statuto in materia *"rimasti impermeabili al profondo mutamento del sistema fiscale intervenuto negli anni e delle riforme amministrative che, indirettamente, hanno inciso sul riparto del gettito fiscale in base al luogo della riscossione"*¹⁶.

Giova al riguardo ricordare che la stessa Corte costituzionale, nella citata giurisprudenza in materia, ha avuto modo di precisare che gli effetti, mediati ma rilevanti sulle relazioni finanziarie tra Stato e Regione dell'obsolescenza della normativa di attuazione avrebbero dovuto indurre già da tempo le parti *"ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quella in esame che attengono all'equità più che alla legittimità"* (così la già citata sent. n.89 del 2015).

Quindi non tanto una piena applicazione del regime di autonomia finanziaria sancita dallo Statuto, che avrebbe dovuto correlarsi, peraltro, con il trasferimento di funzioni, ma una scelta "obbligata" per scongiurare il dissesto della Regione e garantirne la "sopravvivenza finanziaria".

A conferma di tale assunto basti richiamare quanto affermato a compendio dalla Corte dei conti la quale ha sottolineato con chiarezza che: *"l'attribuzione di risorse ulteriori rispetto a quelle riconosciute alla Regione siciliana nell'esercizio 2015, stimate dai 1,4 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 ai 1,6 milioni per il 2018 ed anni successivi, tuttavia, interviene solamente a mitigare i pesanti effetti recati dalle disposizioni relative alla compartecipazione della Regione al risanamento della finanza pubblica, che ammontano, per gli esercizi 2017-2019, rispettivamente a 1,445 - 1,510 - 1,206 milioni di euro"*¹⁷.

¹⁶ CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, *Elementi per l'Audizione in merito alle previsioni del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per gli anni 2017-2019 e della relativa Nota di aggiornamento*, Palermo, 6 dicembre 2016, stampato, 16 e ss.

¹⁷ Così ancora CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, *op. e loco ult. cit.*



Sempre a norma dell'art.1 della disciplina in esame la quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante alla Regione è convenzionalmente costituita:

- 1) da
ll'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 2) da
ll'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 3) da
lle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- 4) i
dieci decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime."

Si prevede, infine, che le disposizioni applicative delle modifiche introdotte nel 2016 siano adottate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze previa intesa con la Regione, *"per quanto riguarda l'attribuzione a titolo di acconto e successivo conguaglio della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*.

Un secondo intervento di modifica delle norme di attuazione si è perfezionato con il d.lgs. 25 gennaio 2018, n. 16, *"Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria»"*.

Giusta l'Accordo del 12 luglio 2017 è stato stabilito il nuovo criterio di calcolo dell'IVA spettante alla Regione sulla base del "maturato fiscale" e non più del "riscosso" in Sicilia. Il criterio sancito dall'Accordo (punto 1) è stato recentemente trasfuso nel D.P.R. n. 1074 del 1965 dal D. Lgs. 25 gennaio 2018, n. 16 che ha aggiunto all'art. 2 del D.P.R. la lett. *a bis*). Giusta la nuova normativa, spettano alla Regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate..... (omissis): *"i 3,64 decimi a decorrere dall'anno 2017 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente l'ambito regionale, determinata applicando annualmente al gettito nazionale IVA complessivo affluito al bilancio dello Stato, esclusa l'IVA all'importazione, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota riservata all'Unione europea a titolo di risorse proprie IVA, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sicilia rispetto a quello nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile"*.

Il maggior gettito IVA secondo il nuovo criterio, è stato stimato, per il periodo 2017 – 2020, in 648,00 milioni di euro. Il punto 4 dell'Accordo ha però obbligato la Regione a destinare ai liberi consorzi della Regione siciliana un contributo annuo di 70,00 milioni di euro, aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, a partire dall'anno 2017. Tale maggiore onere è quantificabile pertanto in 280,00 milioni di euro per il periodo 2017 – 2020.

Appare evidente che più una revisione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione si sia messo riparo alla progressiva asfissia che stava conducendo al default la Regione. Tuttavia la co-

Appare opportuno sottolineare che l'accordo tra Regione e Stato stabilisce: a) l'impegno alla rinuncia agli effetti dei contenziosi avanti la Corte costituzionale e, segnatamente, di quelli relativi alla sentenza n. 65 del 2015; b) il conseguimento di un saldo positivo di 227.879.000 migliaia di euro per il 2016, di 577.512.000 migliaia di euro per il 2017 e del pareggio di bilancio - ai sensi dell'art. 9 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012- nel 2018; c) riduzioni di spesa dal 2017 al 2020 non inferiori al 3 per cento (con esclusioni di alcune categorie di spesa); d) il recepimento di plessi normativi statali in alcuni ambiti amministrativi; e) una serie di interventi di riorganizzazione amministrativa.



stante diminuzione del gettito fiscale, effetto dalla perdurante crisi economica unita ai minori trasferimenti rischia di rendere temporaneo anche il decritto intervento minimale. Mentre dal succedersi di norme ed accordi sinteticamente richiamati appare parimenti evidente la "rottura", anche per la Sicilia, del rapporto tra fonte statutaria, norma di attuazione statutaria, legge ordinaria, accordi tra esecutivi (statale e regionale), che si succedono, pur nel mutato contesto della disciplina dell'autonomia finanziaria delle Regioni speciali, in una concatenazione non solo difficilmente compatibile con i principi, ma anche con la stessa sequenza logica, come dimostrato nell'esame di tale ultima fattispecie.

La lentezza che ha riguardato il negoziato tra Stato e Regione per l'inveramento dello Statuto regionale deve essere risolta non creando un modello alternativo (che ferme restando le funzioni trasferite e rispettando i vincoli di solidarietà finanziaria) consenta di conseguire l'equilibrio di bilancio. Il negoziato sulle competenze, postula invece una riconsiderazione non solo della normativa attuativa, ma anche delle previsioni statutarie sul loro finanziamento, modificando, ad esempio la previsione che esclude le accise dalla spettanza regionale (per di più nella Regione che offre il più elevato contributo alla raffinazione e che ne sopporta le ingenti conseguenze ambientali).

Se è indiscutibile che occorre garantire un equo bilanciamento tra le garanzie finanziarie della specialità regionale ed i vincoli costituzionali nei solidariet  appare non meno rilevante che l'autonomia finanziaria regionale deve avere quale primo riferimento l'equilibrio tra funzioni attribuite (che a loro volta dovrebbero corrispondere a quelle spettanti) e risorse economiche necessarie per farvi fronte nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali. E certamente l'assetto raggiunto a seguito delle nuove norme di attuazione in materia non consente di affrontare in modo esaustivo i nuovi "nodi" della specialit . Mentre rimane sullo sfondo il tema della capacit  impositiva attribuita dallo Statuto speciale e pi  in generale quella di concedere esenzioni e/o riduzioni in una prospettiva di fiscalit  di sviluppo e di attrazione di investimenti (come attraverso l'istituzione di zone economiche speciali).

Lo Statuto regionale non prevedeva e non prevede la possibilit  che con riguardo alle relazioni finanziarie si possa procedere a modificarlo con norma ordinaria, ma neanche con una normativa di attuazione in materia finanziaria che delinei un sistema sostanzialmente divergente rispetto a quello statutario, anche se frutto di un nuovo dinamismo negoziale tra gli esecutivi, solo recepito dalla Commissione paritetica che, in tal guisa, da stanza di compensazione del confronto tra le posizioni dello Stato e della Regione diviene un mero organismo di ratifica. Ed anche sotto tale profilo non pu  omettersi di rilevare la distonia rispetto alle previsioni statutarie.

Il nuovo assetto, come precisato se non modifica l'impianto statutario, introduce elementi contraddittori che ne vulnerano tuttavia la coerenza dell'impianto, e soprattutto l'attuazione ecco perch  il Governo Musumeci ha avviato, gi  agli inizi di questo anno, il procedimento per la rinegoziazione degli accordi conclusi con lo Stato e per la revisione complessiva delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Finanze e Credito

Servizio 1 – Rapporti Finanziari Stato-Regione

Prot. n. 11809

Palermo, 15 maggio 2018

Oggetto: Schema di nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria.

Al Signor Assessore regionale dell'Economia

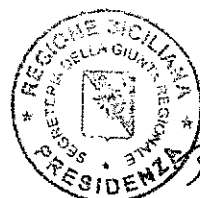
Ufficio di Gabinetto

SEDE

Alla stregua degli indirizzi programmatici di cui al documento apprezzato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. 14 del 9 febbraio 2018, si è proceduto alla stesura del presente schema di parte regionale, che ovviamente costituisce un documento aperto ad integrazioni migliorative, che, in caso di condivisione dell'Assessore per l'Economia, potrà costituire, nell'ambito della prevista rinegoziazione degli Accordi Stato-Regione, oggetto di confronto con lo Stato, in sede politica e tecnica.

Pertanto, nel trasmettere lo schema in oggetto indicato, debitamente corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica, si elencano i punti salienti dello stesso:

- attuazione del coordinamento finanziario della Finanza regionale siciliana con la Finanza statale estendendo con la lettera a) il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali (non riservati allo Stato) riscossi e di quelli i cui presupposti di fatto economici cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria si siano verificati nel territorio regionale, in modo di attuare il principio della devoluzione integrale del gettito ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto, ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale;
- ricostituzione dell'equilibrio finanziario sotteso all'art.36 dello Statuto relativamente al rapporto risorse finanziarie/ funzioni di competenza statutaria, con contestuale previsione di una clausola di neutralità finanziaria e di coordinamento obbligatorio a salvaguardia del medesimo dai successivi interventi normativi dello Stato, fatte salve le eccezionali esigenze di finanza pubblica, da disciplinare con Intesa;



- piena attuazione dell'articolo 37 dello Statuto tramite il richiamo all'interno della norma della metodologia Irap per la determinazione del valore della produzione netta relativamente alle imprese multipianto;
- previsione di spettanza alla Regione delle accise (non solo quelle sull'energia elettrica), sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale o comunque riconducibili alla capacità fiscale dello stesso;
- riconoscimento del ruolo della Regione nella partecipazione alla lotta all'evasione tramite la definizione delle strategie con apposite intese col Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- piena attuazione dell'articolo 38 dello Statuto - tramite la definizione di un meccanismo triennale, per esigenze di programmazione finanziaria, di determinazione del contributo di solidarietà che tenga conto dell'intervento dello Stato negli investimenti in modo parametrato alla popolazione ed alla situazione infrastrutturale isolana;
- previsioni attuative dei principi comunitari in tema di insularità e di fiscalità di sviluppo ;
- previsioni attuative in tema di perequazione infrastrutturale.

Il Dirigente del Servizio

F.to Antonino Adragna

II DIRIGENTE GENERALE

F.to Benedetta Cannata



IL SEGRETARIO

SCHEMA DI NORME DI ATTUAZIONE ALLA STREGUA DEGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI COMUNICATI DALL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

E' innegabile che un sistema di finanziamento degli enti territoriali, le cui fonti di entrata subiscono modifiche per effetto di riforme fiscali o di prelievi straordinari a titolo di concorso alla finanza pubblica per il raggiungimento degli obiettivi concordati con l'Unione Europea, non ha registrato la garanzia dell'effettiva e continuativa corrispondenza tra gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e le risorse disponibili in termini di potestà impositiva (correlata alla capacità fiscale delle rispettive collettività territoriali) e di devoluzione di gettiti erariali, rischiando di creare un *vulnus* sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di copertura della spesa ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 81, 6° comma, ed all'art. 119 Cost., anche alla luce dei principi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito introdotti dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 e declinati, per gli enti territoriali, agli artt. 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

L'esperienza in tema di relazioni finanziarie e di contenzioso fra la Regione Siciliana e lo Stato dimostra quali ricadute negative siano conseguite sul bilancio regionale dalla mancata revisione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, rimaste ferme al D.P.R. n. 1074 del 1965 ed, inoltre, dal mancato coordinamento dell'ordinamento finanziario - tributario della Regione con quello dello Stato, già previsto dall'articolo 12, comma 2 n.4 della Legge delega n.825/1971 di Riforma fiscale.

Su tali temi complessi, è noto che a far data dalla sentenza n. 298/1974, la Corte costituzionale ha richiamato l'attenzione sul fatto che *«molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il D.P.R. n. 1074 del 1965»* (sentenza 155/2015) sottolineando, in quest'ultima, come lo stesso principio



dell'equilibrio di bilancio comporti che le parti – anzitutto lo Stato - debbano concordare relazioni finanziarie nelle quali sia tenuto conto anche degli eventuali vulnera causati alle finanze regionali da un riparto delle risorse stesse non ponderato nelle forme costituzionalmente corrette».

Risale, infatti, al 2001 l'auspicio - formulato dal Giudice delle leggi - affinché «*Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia*» (sentenza 66/2001).

Si richiamano al riguardo, per la valenza politica, le relazioni della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali deliberate, rispettivamente, nella seduta del 25 febbraio 2015 e nella seduta del 10 maggio 2017, e trasmesse alle Presidenze della Camera e del Senato il 6 novembre 2015 e l'11 maggio 2017, aventi ad oggetto le indagini conoscitive, nell'ordine, "Sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi (XVII Legislatura -doc. XVII-BIS n. 3) e "Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali (doc. XVI-BIS n. 11).

Come noto, il sistema di finanziamento della Regione siciliana delineato dallo Statuto, nella vigenza della precedente formulazione dell'art. 119 Cost., muoveva dall'idea che la Regione fosse in grado di provvedere all'esercizio delle sue funzioni ordinarie mediante le entrate patrimoniali e tributarie spettanti. Si trattava di un modello che, in astratto, avrebbe dovuto garantire l'integrale finanziamento delle funzioni statutariamente attribuite alla Regione ma che si è presto rivelato inadeguato rispetto allo sviluppo dello Stato sociale, giacché la Regione, a causa dei più bassi redditi dei suoi contribuenti, ed in conseguenza del più elevato costo delle funzioni, non sarebbe stata comunque in grado, con le entrate riconosciute dallo stesso Statuto, di fronteggiare le spese necessarie all'esercizio delle funzioni che, pur nominalmente attribuite, non le sono state trasferite (Istruzione, Università, Assistenza e, in via di interpretazione evolutiva, qualora accettata, la Finanza locale) .

Tale tesi è stata avvalorata dai lavori della Commissione presieduta dal prof. A. Brancasi , costituita con D. P. C. M. del 16 maggio 1997, la quale ha verificato che gli oneri non sopportati dalla Regione, in conseguenza dell'incompleto trasferimento delle funzioni statutariamente previste, sarebbero stati superiori rispetto alle maggiori entrate che sarebbero state riconosciute sulla base di nuove norme attuative dello Statuto in materia finanziaria.



Successivamente, sono intervenute rilevanti modificazioni al Titolo V, Parte II della Costituzione per effetto della legge costituzionale n. 3/2001 che, pur salvaguardando le autonomie speciali, ha rivisto gli ambiti delle materie di competenza legislativa regionale, anche per armonizzarli con la c.d. *devolution* delle leggi Bassanini ma, soprattutto, con la novella dell'art. 119 Cost., che ha mutato i principi e le fonti di finanziamento integrale delle funzioni, includendovi le compartecipazioni, nonché per adeguare l'ordinamento regionale agli obblighi discendenti dai Trattati europei.

Invero, la prima causa di rottura dell'equilibrio finanziario sottostante alle norme di attuazione approvate con D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 è riconducibile alla Riforma Tributaria del 1971, cui hanno fatto seguito le Riforme fiscali del 1997, del 1999 e del 2003 e la Riforma della riscossione del 1999 che hanno mutato definitivamente il sistema tributario, sulla cui base il D.P.R. del 26 luglio 1965 n. 1074 aveva attuato l'impianto finanziario statutario senza, peraltro, assicurare l'integralità del gettito prevista dagli artt. 36 e 37 dello Statuto.

Lo Stato, tuttavia, ha costantemente sostenuto che la Regione siciliana, in virtù delle norme di attuazione del 1965, avrebbe addirittura disposto di risorse eccedenti i costi delle funzioni effettivamente trasferite: infatti, pur nel mutato assetto costituzionale, ha mantenuto la tradizionale impostazione che il trasferimento di risorse aggiuntive deve sempre essere accompagnato dal contestuale trasferimento delle funzioni, in particolare sancendo il criterio di "simmetria" con la disciplina contenuta nel D. lgs. 3 novembre 2005, n. 241, attuativo dell'art. 37 dello Statuto (cfr. Corte cost. n. 145/2008), come può evincersi anche dalle osservazioni formulate nel parere del 2011 dalla Ragioneria Generale dello Stato, reso alla Commissione Paritetica, relativamente alla relazione dell'Assessore per l'Economia concernente *"Linee d'indirizzo per l'attuazione dei principi di cui agli articoli 15, 22 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nella Regione siciliana"*.

Come noto, l'interpretazione dell'articolo 2 del D.P.R. n. 1074/1965, in particolare, laddove contiene il riferimento a *"tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio"*, è stata fonte di ampio dibattito e di contenziosi.

Al riguardo, sul piano interpretativo, si è posta la questione se considerare il cosiddetto principio della territorialità della riscossione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l'operazione contabile (metodo del "riscosso") oppure il principio della capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto dell'imposizione fiscale (metodo del "maturato").

Nel primo caso, vanno attribuite alla Regione le entrate tributarie, quali l'IRPEF, riscosse nel territorio regionale. Questa tesi è stata seguita dal Ministero dell'Economia



e si basa sulla considerazione che, laddove lo Statuto vuole attribuire alla Regione anche entrate maturate nella Regione, ma riscosse altrove, lo prevede espressamente, come all'art. 37, che riguarda le imprese industriali e commerciali.

Nel secondo caso, invece, devono essere attribuite alla Regione, non solo le entrate riscosse in Sicilia, ma anche quelle che maturano nell'ambito regionale (ad esempio, nel caso dell'Irpef, le ritenute fiscali sul reddito dei dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici statali che risiedono e lavorano nella Regione).

Anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha registrato una significativa evoluzione negli anni mutando gli orientamenti precedenti (sentenze nn. 111 e 138/1999).

Infatti, con la sentenza n. 116/2010, si è pronunciata riconoscendo il principio della territorialità della riscossione e avallando dunque il metodo del "riscosso".

Da ultimo, in un passaggio della sentenza n. 207/2014, in termini di *obiter dictum*, la Corte ha statuito che *"l'articolo 2 del D.P.R. 1074/65 va inteso nel senso che deve essere assicurato alla Regione il gettito derivante dalla capacità fiscale che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell'ambito regionale del fatto cui si collega il sorgere dell'obbligazione tributaria. Ciò che rileva, quindi, è che venga assicurato che alla Regione giunga il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale"*.

Di recente, l'impostazione interpretativa statale è stata superata dal decreto legislativo n. 251 del 2016, a seguito della sentenza n. 89/2015, con la quale la Corte costituzionale, constatato che gli effetti prodotti dalla legislazione statale relativa alle modalità di riscossione dell'Irpef avevano determinato conseguenze definite rilevanti per le finanze della Regione Siciliana, aveva auspicato che le stesse *«debbero indurre le parti ad una riflessione sull'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione, collaborazione che, nella specie, appare lo strumento più idoneo a risolvere problematiche come quelle in esame che attengono all'equità più che alla legittimità»*.

In tale cornice, il Governo precedente, ravvisata l'esigenza di pervenire alla definizione di un nuovo assetto dei rapporti in materia finanziaria, al duplice fine del riequilibrio del bilancio regionale (art.81 Cost.) e del riallineamento dei costi delle funzioni statutariamente trasferite con entrate strutturali e permanenti (quindi ad invarianza di funzioni), con gli Accordi del 20/6/2016 e del 12/7/2017 ha proceduto, d'Intesa con lo Stato, alla revisione delle vigenti norme di attuazione dello Statuto in materia fi-



nanziaria (D.P.R. n. 1074/1965) per modificare il criterio di riparto del gettito dell'Irpef e dell'Iva (D. Lgs. n. 251 del 2016 e D. Lgs. n. 16 del 2018), ancorandolo al criterio del maturato in luogo di quello del riscosso, nell'intento di assicurare maggiore certezza e stabilità di risorse alla finanza regionale e di garantire l'afflusso continuativo e strutturale del gettito dei due più rilevanti cespiti di entrata del bilancio regionale.

In tale ottica, lo schema normativo che oggi si propone estende il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali non riservati allo Stato, anche al fine dare attuazione all'art. 37 dello Statuto.

La previsione costituzionale di un fondo perequativo - art. 119, comma 3 cost. - destinato a garantire, in uno con le entrate proprie e con le partecipazioni a tributi erariali, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite, supera la carenza di un'analogia previsione statutaria al riguardo, consentendo dunque anche alla Regione Siciliana - ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n.3/2001 - un immediato adeguamento alle più ampie forme di autonomia riconosciute alle Regioni a statuto ordinario - ed una necessaria integrazione delle risorse indispensabili al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni ad un livello commisurato alla esigenza di assicurare e mantenere parametri standard e livelli essenziali delle prestazioni uniformi in tutto il territorio nazionale.

E' indubbio che, a più bassi livelli di reddito della popolazione, corrisponde una minore capacità fiscale, quindi, gettiti inferiori di tributi erariali e consumi di più basso livello, con la conseguenza di un elevato rischio di avvitamento della situazione socio-economica dell'Isola, aggravata per di più dalla mancanza di margini di manovra della leva fiscale per compensare gli svantaggi dell'insularità e per promuovere gli investimenti, così come previsto dai Trattati europei, non potendosi ridurre l'osservanza dell'ordinamento comunitario ai soli vincoli di finanza pubblica.

In tal senso, l'art. 38 dello Statuto non è destinato a perequare la finanza ordinaria, bensì al superamento degli squilibri interregionali e, pertanto, per assumere la funzione di strumento straordinario di sviluppo, analogamente alle "*risorse aggiuntive per interventi speciali*" di cui all'art. 119 Cost., si rende necessario configurare un diverso meccanismo di commisurazione del contributo di solidarietà nazionale, tramite un'interpretazione evolutiva dello stesso.

La perequazione, per altro, non è solo di tipo finanziario ma anche di tipo infrastrutturale, così come previsto dall'art. 22 della legge delega n. 42/ 2009.



Sulla complessa questione dell'attuazione della perequazione infrastrutturale alle Regioni é intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 71/2012 la quale ha stabilito che non trovano diretta ed immediata applicazione nella Regione Siciliana le norme di cui al decreto legislativo 88/2011 che detta disposizione in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali secondo l'art. 119 della Carta Costituzionale, ribadendo che le procedure per l'attuazione di quei principi che sono propri del federalismo fiscale non possono risultare in contrasto con le prerogative statutarie.

E' necessario inoltre ribadire che I finanziamenti dei fondi strutturali europei non possono sostituirsi alla spesa nazionale di uno Stato membro.

Infatti, in base alle disposizioni dei Trattati la Commissione si accorda con ogni paese in merito al livello di spesa pubblica (o equivalente) ammissibile da mantenere nel corso del periodo di programmazione, e ne verifica il rispetto alla metà (2018) e alla fine (2022) del periodo di programmazione.

Ciò risponde allo scopo di fissare obiettivi di spesa pubblica strutturale realistici, ma ambiziosi per assicurarsi che i contributi dei fondi strutturali siano realmente portatori di valore aggiunto. Di regola, la spesa annuale media in termini reali non dovrebbe essere inferiore rispetto al periodo di programmazione precedente.

Una volta ricostituito l'equilibrio finanziario, riguardo alle funzioni già trasferite, l'autonomia siciliana potrà e dovrà essere definita con il trasferimento delle funzioni statutariamente previste o delegate, a fronte di ulteriori risorse quali l'IVA all'importazione e le Accise in quanto maturate nel territorio.

Quest'ultime - anche se giuridicamente il presupposto impositivo non è stato mai modificato e rimane quello della produzione - sono oggi considerate e trattate come delle vere e proprie imposte di consumo e, coerentemente con i principi del federalismo fiscale, il gettito tributario deve essere destinato alle popolazioni che ne subiscono i costi ambientali e sanitari, come del resto previsto dalla legge n. 296/2006 all'articolo 1 commi 830-833 (retrocessione delle accise). A tal fine, in ossequio ai principi di tutela della salute e dell'ambiente ed a titolo di ristoro è prevista l'istituzione di due fondi vincolati alle predette finalità, finanziati, rispettivamente, ciascuno con la riserva di una quota del dieci per cento.



IL SEGRETARIO

RELAZIONE TECNICA

L'art. 1 attua il coordinamento finanziario della Finanza regionale siciliana con la Finanza statale estendendo con la lettera a) il criterio di riparto del maturato a tutti i tributi erariali (non riservati allo Stato) riscossi e di quelli i cui presupposti di fatto economici cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria si siano verificati nel territorio regionale, in modo di attuare il principio della devoluzione integrale del gettito ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto, ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale.

L'aggiunta della lettera b) serve a stabilire che ai trasferimenti di funzioni ascritte costituzionalmente alla competenza Statale si deve far fronte con risorse aggiuntive pro quota a valere sui tributi statutariamente riservati allo Stato, nonché per stabilire che la perequazione e la solidarietà si attuano anche in Sicilia con le *"risorse aggiuntive per interventi speciali"* di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Infine, il richiamo degli articoli 107 e 174 del TFUE (continuità territoriale Ris. Parlamento europeo del 4/2/2016-(2015/3014 RSP)) costituisce riconoscimento della condizione di insularità e delle misure compensative previste dall'Unione Europea.

L'art. 2, al comma 1, attua ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto il riparto delle basi imponibili con lo Stato stabilendo il principio della integralità del gettito derivante dai tributi il cui presupposto sia maturato nel territorio regionale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, mentre i commi 2 e 3 del presente articolo disciplinano le riserve erariali.

I commi 4, 5, 6 stabiliscono, a salvaguardia dell'equilibrio finanziario del bilancio della Regione, la clausola di neutralità finanziaria, rispettivamente: delle compartecipazioni disposte dallo Stato in favore dei diversi livelli di Governo al gettito dei tributi spettanti alla Regione; degli interventi normativi dello Stato sulle aliquote e sulle basi imponibili; delle successive modificazioni o sostituzioni dei tributi riservati alla Regione rendendo obbligatorio un contestuale coordinamento tributario e finanziario.



Viene stabilito che il concorso alla finanza pubblica della Regione siciliana avviene in relazione a esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole dell'accordo con la Regione.

L'art. 3, al comma 1, include fra le entrate spettanti alla Regione anche quelle accessorie e addizionali; al comma 2 include fra le entrate riservate alla Regione quelle relative alle sanzioni pecuniarie amministrative e penali per tutte le violazioni commesse nel territorio, in materie di competenza propria o delegata.

L'art. 4 risponde alla necessità di dare corretta e piena applicazione al principio del maturato in relazione alla capacità fiscale del territorio, a prescindere dalla sede legale e dal domicilio fiscale del contribuente nonché dal luogo di effettuazione dell'operazione contabile di versamento e riscossione e della modalità cartacea o telematica.

In tal modo, si è scelto di superare il criterio dell'elencazione dei tributi di cui alle Tabelle A), B) C) D) del D. P. R. n. 1074/1965 che hanno irrigidito il riparto e suscitato rilevanti controversie interpretative e il mantenimento di tributi soppressi o non armonizzati con l'ordinamento tributario statale e comunitario.

In particolare, il comma 1, lett. d) attua pienamente il principio del maturato per l'IVA, mentre la lettera e) riconduce alla capacità fiscale del territorio l'IVA all'importazione, potendo costituire questa componente, in quanto aggiuntiva, una delle due fonti di finanziamento delle funzioni statutariamente previste ma non trasferite.

La lettera g) attua pienamente il principio del maturato per l'IRES dando piena attuazione all'articolo 37 dello Statuto, tramite la metodologia dell'IRAP per il calcolo del valore della produzione netta, con ciò ritenendosi superati il D. lgs. n. 241/2005 e i meccanismi previsti dal decreto ministeriale attuativo.

La lettera h) stabilisce la spettanza delle accise (non solo quelle sull'energia elettrica), sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale o comunque riconducibili alla capacità fiscale dello stesso, superando la controversia interpretativa di cui alla sentenza costituzionale 115/2010, potendo costituire questa entrata, in quanto aggiuntiva, la seconda delle due fonti di finanziamento delle funzioni statutariamente previste ma non trasferite.

La medesima lettera contempla la retrocessione di una ulteriore quota dal 20 al 50 per cento delle accise (legge n. 296/2006, art. 1 comma 830-833), fermo restando l'obbligo della predisposizione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia sanitaria, da parte del competente ramo assessoriale. In ossequio ai principi in



materia di tutela della salute e dell'ambiente la Regione provvede all'istituzione di fondi vincolati alle predette finalità, finanziati, rispettivamente, ciascuno con la riserva di una quota del dieci per cento.

L'art. 5 disciplina gli oneri dei rimborsi fiscali dei tributi.

L'art. 6, al comma 1, disciplina l'efficacia delle leggi tributarie dello Stato nell'ordinamento regionale; al comma 2, ribadisce la potestà legislativa in materia tributaria della Regione siciliana che viene resa effettiva dal comma 3, attributivo della potestà di istituire misure di fiscalità di vantaggio. Questa può essere funzionale ad un duplice obiettivo:

- allo sviluppo di imprese già esistenti;
- all'attrazione di nuovi investimenti nel territorio.

Inoltre, può essere declinata a seconda che si vogliano attuare politiche di detassazione di lunga o di breve durata.

La scelta fra le due alternative è condizionata dall'art. 87 del Trattato CEE a tutela della libera concorrenza. In particolare, la Corte di Giustizia Europea (CGCE), nel dichiarare l'illegittimità di diversi provvedimenti sottoposti al suo giudizio, ha enunciato tre condizioni che delimitano il margine di operatività della fiscalità di sviluppo.

In particolare, l'intervento agevolativo non deve dar luogo a profili di illegittimità per selettività territoriale, deve provenire da un governo dotato di ampia autonomia prevista in Costituzione e le minori entrate conseguenti all'agevolazione non devono essere successivamente compensate da un livello sovraordinato di governo.

L'art. 7 costituisce il riconoscimento del ruolo della Regione nella partecipazione alla lotta all'evasione tramite la definizione delle strategie con apposita intesa, mettendo a disposizione dello Stato le proprie banche dati, nonché sancisce il diritto di accesso all'anagrafe tributaria e all'ostensione delle informazioni finanziarie rilevanti contenute nelle banche dati in materia tributaria e finanziaria dello Stato.

Per quanto concerne la funzione dell'accertamento e la riscossione dei tributi propri la Regione riconoscendo che tali attività non sono svolte a titolo non oneroso, in quanto cointeressata al più efficiente espletamento delle medesime anche in materia di tributi erariali non riservati allo Stato, partecipa alla definizione delle strategie e degli obiettivi da trasfondere negli accordi operativi con le Agenzie fiscali, previa Intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze.



L'art. 8 reca l'interpretazione evolutiva dell'articolo 38 - che non costituisce uno strumento di perequazione della finanza ordinaria - tramite la definizione di un meccanismo triennale, per esigenze di programmazione finanziaria, di determinazione del contributo di solidarietà che tenga conto dell'intervento dello Stato negli investimenti in modo parametrato alla popolazione ed alla situazione infrastrutturale isolana.

La norma di attuazione è in aggiunta dei contenuti del 5° comma dell'art. 119 della Costituzione.

Da anni, la Regione siciliana, ingiustificatamente, ha ricevuto dallo Stato trasferimenti finanziari sia di parte corrente sia in conto capitale per investimenti inferiori agli importi legislativamente e costituzionalmente dovuti.

I dati dei Conti Pubblici Territoriali, pubblicati dall'Agenzia per la Coesione territoriale, evidenziano che, nel periodo 2000-2014, la quota di spesa corrente ed in conto capitale nell'area centro-settentrionale risulta più che proporzionale alla quota della popolazione residente in quei territori, al contrario di quanto è avvenuto nelle regioni del Mezzogiorno.

Lo Stato ha così erogato le risorse finanziarie favorendo quelle centro-settentrionali a danno di quelle meridionali.

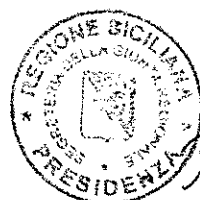
In particolare, la Sicilia risulta la regione d'Italia che ha subito - nel periodo - la maggiore penalizzazione (unitamente alla Campania ed alla Puglia) di trasferimenti di spesa pubblica corrente rispetto alla popolazione.

La Regione risulta penalizzata dal mancato trasferimento delle somme dovute dallo Stato più marcatamente nella spesa per gli interventi sulle reti e per le politiche sociali, oltre che per i servizi generali, la mobilità e la sanità.

Ma la Sicilia, ed il Mezzogiorno, subisce da anni una penalizzazione ancor maggiore per quanto attiene al trasferimento delle risorse ordinarie dello Stato per investimenti.

La relazione annuale CPT 2017 (alle pagg. 43 e seguenti) evidenzia il graduale disimpegno dello Stato nel trasferire alle Regioni del Mezzogiorno le risorse ordinarie per gli investimenti.

Risulta infatti che nel triennio 2013/2015 su 691 euro di spesa in conto capitale che la Pubblica Amministrazione effettua per un singolo cittadino meridionale, solo 239 euro proviene dai fondi ordinari dello Stato; al Centro-Nord il rapporto è ribaltato ed il trasferimento dello Stato è di 508 euro.



Il disimpegno della spesa nazionale per lo sviluppo del Mezzogiorno è confermato dal peso percentuale sul PIL dal 1951 al 2015 della spesa per gli interventi nazionali finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno : da una incidenza sul PIL nazionale del 68% negli anni 1951/1960 si è arrivati allo 0,15% negli anni 2011/2015 con una riduzione del 77,94% .

Al mancato rispetto del principio costituzionale della equità, lo Stato , pur se molto tardivamente, ha cercato di rispondere con la reintroduzione nella Legge n. 18/2017 di principi per il riequilibrio territoriale.

A decorrere dalla legge di bilancio 2019, lo Stato dovrà destinare alle Regioni del Mezzogiorno un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento.

La norma di attuazione inoltre considera, in attesa che si definisca per la Sicilia la condizione di insularità di cui all'art. 174 TFUE ed alla risoluzione del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2016 , che la Sicilia non ha ancora potuto ottenere il riconoscimento dei costi indotti dalla insularità previsti dall'art. 27 della legge 42/2009.

Infine, per quanto concerne la perequazione infrastrutturale, si fa presente che l'addizionalità è uno dei principi alla base del funzionamento dei Fondi strutturali e di investimento europei. Esso stabilisce che i contributi erogati attraverso i Fondi non devono sostituire la spesa pubblica o gli investimenti strutturali equivalenti di uno Stato membro nelle regioni interessate da questo principio. In altre parole, le dotazioni finanziarie dei Fondi strutturali e di investimento non dovrebbero condurre a una riduzione degli investimenti strutturali nazionali in quelle regioni, ma dovrebbero rappresentare un'aggiunta alla spesa pubblica.

L'art.9 reca la facoltà della Regione di istituire ed autorizzare nel territorio due case da gioco in comuni che siano riconosciuti, rispettivamente, ad alta vocazione turistica o città d'arte.

Al riguardo si fa presente che, In Italia, sono attualmente in funzione quattro case da gioco San Remo, Campione d'Italia, Venezia e Saint-Vincent.

Le deroghe alla punibilità del gioco d'azzardo, seppure disposte in assenza di precise norme istitutive delle stesse, sono state ritenute legittime dalla Corte Costituzionale (sent. n.152 del 1985) perché giustificate "dalla necessità di disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti nelle zone prossime alla frontiera" nonché "di sovvenire alle finanze di Comuni o Regioni ritenuti dal legisla-

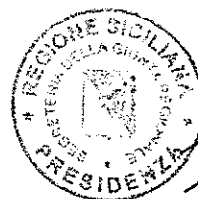


tore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico" e infine "dalla situazione di dissesto finanziario".

E' di tutta evidenza come tali ragioni si attaglino perfettamente alle Regioni del sud quali Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ove è necessario contrastare l'attrazione esercitata dai vicini casinò di Malta, Tunisia e della Croazia creando un polo alternativo nell'area mediterranea al fine anche di dirottare flussi turistici nelle predette Regioni. Tanto più ove si pensi che le case da gioco attualmente esistenti nel territorio italiano sono tutte ubicate nell'area settentrionale del paese.

La possibilità di istituirne due nel territorio siciliano sarebbe di grande beneficio non soltanto per lo sviluppo del settore turistico-culturale della Sicilia, ma in generale per un vantaggio economico indotto agli altri comparti produttivi.

L' art. 10 reca l'abolizione del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 e del D. Lgs. 3 novembre 2005 n. 241 contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme di attuazione.



IL SEGRETARIO

Schema di Norme di attuazione

ART. 1

1. La Regione siciliana provvede al proprio fabbisogno finanziario mediante le entrate derivanti:

- a) dai tributi erariali riscossi e di quelli i cui presupposti economici, cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria, si siano verificati nel territorio della Regione ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale;
- b) dai tributi dalla stessa istituiti;
- c) da tributi statutariamente riservati allo Stato, in quota devoluti alla Regione, in dipendenza di trasferimenti di funzioni ascritte costituzionalmente alla competenza Statale, nonché per il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà, in dipendenza di accertati livelli di reddito procapite inferiori alla media nazionale, e per l'attuazione delle finalità previste dagli articoli 107 e 174 del TFUE.
- d) dai propri beni demaniali e patrimoniali e dall'attività amministrativa di competenza.

ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 36, primo comma dello Statuto, la Regione siciliana acquisisce al proprio bilancio l'intero gettito derivante dai tributi da essa direttamente istituiti e quello derivante da tutti i tributi erariali, già istituiti o che saranno istituiti con leggi dello Stato, comunque denominati ed a prescindere dalla classificazione amministrativa o di bilancio, riscossi o i cui presupposti economici, cui si collega o da cui sorge l'obbligazione tributaria, si siano verificati nel territorio della Regione ancorchè le relative entrate tributarie siano state accertate, riscosse o versate fuori dal territorio regionale.



2. Qualora intervengano eventi eccezionali ed imprevedibili, sono riservate allo Stato le entrate derivanti dall'istituzione di nuovi tributi, non sostitutivi di altri, il cui gettito è destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti, derivanti dagli eventi anzidetti, tassativamente indicate nelle leggi medesime.

Tutte le disposizioni legislative concernenti il contributo della Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, equilibrio di bilancio e risanamento finanziario dello Stato devono essere preventivamente concordate con il Governo della Regione, attraverso intese bilaterali.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere applicazione per la Regione siciliana le riserve all'erario statale già disposte con leggi entrate in vigore anteriormente.

4. L'attribuzione ad altri livelli di governo, previsti dall'articolo 114 Cost., del gettito o di quote del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana non può comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale e potrà essere disposto esclusivamente nel rispetto del necessario equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo, da realizzarsi anche attraverso meccanismi di compensazione e riequilibrio finanziario, finalizzati alla copertura dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza.

5. Le norme statali che dispongono riduzioni di aliquote, di agevolazioni fiscali, revisione degli scaglioni, del sistema di deduzioni e detrazioni dell'imposta o della no tax area, modificando la base imponibile e il gettito dei cespiti tributari spettanti alla Regione, devono prevedere misure compensative del minor gettito conseguente al bilancio regionale.

6. Le disposizioni di legge che istituiscono nel territorio nazionale nuove forme di imposizione, in sostituzione totale o parziale di tributi vigenti ovvero che le modifichino in tutto o in parte, sono contestualmente coordinate con le norme dello Statuto regionale, nel rispetto del principio di equilibrio del bilancio della Regione.



ART. 3

1. Le entrate spettanti alla Regione comprendono, altresì, tutte quelle ad esse accessorie, comunque denominate ed, in particolare, le addizionali, le maggiorazioni e gli interessi di mora per mancato o ritardato pagamento, le pene pecuniarie, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie amministrative e penali.

2. Spettano alla Regione siciliana le entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative e penali per tutte le violazioni commesse nel territorio della Regione ed in relazione a materie in cui la Regione esercita competenze amministrative proprie o delegate a prescindere dall'organo accertatore o irrogatore.

ART. 4

1. In attuazione del disposto dell'art. 2, comma 1, in particolare, sono ricomprese tra le entrate spettanti alla Regione siciliana:

a) le ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta effettuate sui compensi, i valori e le altre somme, comunque denominati e sotto qualsiasi forma corrisposti a dipendenti od a terzi percipienti nell'ambito della Regione dai soggetti che hanno la sede legale o la amministrazione centrale fuori del territorio regionale, ivi comprese le ritenute operate dallo Stato e dagli altri enti pubblici a carattere nazionale sulle somme dagli stessi corrisposti nel territorio della Regione;

b) le imposte sostitutive dei tributi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 2;

c) le entrate per versamenti diretti conseguite da incaricati della riscossione operanti fuori dal territorio della Regione siciliana qualora il relativo presupposto economico, cui si collega o da cui deriva il sorgere dell'obbligazione tributaria, si sia verificato nel territorio regionale;

d) l'imposta sul valore aggiunto relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'ambito della Regione siciliana, anche con modalità telematiche, da imprese che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale;

e) i proventi doganali e l'IVA all'importazione afferente al territorio regionale;

f) i proventi derivanti dalle attività di giuoco svolte in Sicilia;



g) la quota dell'IRES relativa al reddito prodotto nell'ambito del territorio regionale dalle persone giuridiche aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale ma che in esso hanno stabilimenti, impianti e attività imprenditoriali o che spostano la sede legale nel territorio regionale. Ai fini della determinazione della quota, anche in caso di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la quota relativa dell'imposta è determinata con la stessa metodologia di determinazione del valore della produzione netta dell'IRAP, con revisione annuale o biennale.

h) le accise sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale e la quota dal 20 al 50 per cento del raffinato afferente alla capacità fiscale del territorio regionale, di cui una quota pari al 10 per cento è destinata ad un fondo per le opere di bonifica ambientale delle aree di produzione e una quota pari al 10 per cento è destinata ad un fondo per la riduzione del prezzo del carburante in favore dei cittadini residenti nel territorio..

ART. 5

Gli oneri derivanti da rimborsi di tributi gravano rispettivamente sullo Stato o sulla Regione siciliana in ragione dell'avvenuta percezione del tributo che si rimborsa o di quote del medesimo.

ART. 6

1. Salvo quanto la Regione disponga nell'esercizio e nei limiti della competenza legislativa ad essa spettante, le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato hanno vigore e si applicano anche nel territorio della Regione.
2. Nei limiti dei principi del sistema tributario dello Stato, la Regione può istituire nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della comunità regionale.
3. Nell'ambito del proprio territorio, la Regione può introdurre misure di fiscalità di sviluppo strutturale con riguardo ai tributi dalla stessa istituiti nonché a quelli erariali ad essa spettanti, in favore delle persone fisiche e giuridiche.
4. Restano escluse le misure strutturali che prevedano meccanismi di compensazione delle minori entrate a carico dello Stato o di altre Regioni.



ART. 7

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.
2. A tal fine, l'Organo di Governo della Regione ha facoltà di segnalare agli uffici finanziari dello Stato nella Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.
3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.
4. La Regione, previa intesa col Ministro dell'Economia e delle Finanze, può affidare alle Agenzie fiscali l'accertamento e la riscossione di propri tributi. La predetta intesa definisce i necessari indirizzi e gli obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.
5. Con separata intesa, sono definite le modalità che assicurano l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria e il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.
6. E' fatto salvo il diritto della Regione all'ostensione delle informazioni rilevanti detenute dallo Stato.

ART. 8

Le somme dovute dallo Stato alla Regione per il contributo annuale di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 38 dello Statuto, ai fini della programmazione finanziaria, viene determinato ogni tre anni dallo Stato previa intesa con la Regione, tenuto conto del minore ammontare dei trasferimenti ordinari per spese di investimento rispetto alla media nazionale pro-capite delle Regioni, in modo da assicurare alla Regione siciliana le risorse finanziarie adeguate per il progressivo e continuativo superamento degli squilibri interregionali ed, altresì, per il ristoro



dei costi derivanti dalla condizione di insularità, da destinare alla copertura delle spese per investimenti in opere infrastrutturali e nell'innovazione tecnologica. La perequazione infrastrutturale costituisce parametro delle spese di investimento dello Stato nel territorio regionale in piena attuazione del principio di addizionalità dei fondi strutturali europei.

ART.9

Al fine di garantire al settore turistico e culturale isolano condizioni analoghe a quelle di altre Regioni e di altri Stati membri dell'Unione europea, la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di antimafia, con legge regionale, può istituire ed autorizzare nel territorio l'apertura di due case da gioco, rispettivamente, in comuni ad alta vocazione turistica o che siano città d'arte.

ART. 10

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dalla stessa data cessano di avere effetto il D.P.R. 26 luglio 1965, n 1074 e il decreto legislativo 3 novembre 2005 n.241.
3. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



IL SEGRETARIO



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 405 del 21 settembre 2021.

“Individuazione Zone Franche Montane ex art. 1 del Disegno di legge voto n. 641, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il disegno di legge voto n. 641, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del predetto disegno di legge voto, che prevede: “Ai fini dell'individuazione delle zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni”;

VISTO, altresì, l'art. 2 del medesimo disegno di legge voto, il quale prevede che l'individuazione dei territori di cui al richiamato art. 1 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, con nota prot. n. 3515 del 13 luglio 2021, rappresenta che, in attuazione delle disposizioni contenute nel citato art. 2 del disegno di legge voto n. 641, sopra richiamato, il Dipartimento regionale delle attività produttive ha relazionato, con nota prot. n. 33339 dell'8 luglio 2021, in ordine all'individuazione dei territori delle zone franche montane, prevedendo, secondo i criteri di cui all'art. 1 del medesimo disegno di legge voto, n. 156 comuni, distinti in due diversi elenchi n.1) e n. 2), i cui territori insistono su aree particolarmente svantaggiate, per altitudine, densità abitativa e spopolamento, e che, pertanto, presentano le caratteristiche per l'accesso ai benefici previsti nell'art. 3 dello stesso disegno di legge voto;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le attività produttive, nel corso della seduta odierna, rimette all'esame della Giunta regionale, due nuovi elenchi di comuni rientranti nelle zone franche montane siciliane, trasmessi dal Dipartimento regionale delle attività produttive, ad



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

aggiornamento ed integrazione della precedente proposta n. 33339/2021, prevedendo l'inserimento nell'elenco n. 2 dei Comuni di Rometta (ME) e di Alessandria della Rocca (AG), e l'inserimento nell'elenco n. 1 del Comune di Pedara (CT), che, per mero errore materiale era stato escluso, con un totale complessivo, pertanto, di n. 159 comuni aventi i requisiti di cui all'art. 1 del disegno di legge voto in argomento;

RITENUTO di condividere la superiore proposta di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, concernenti l'individuazione dei territori delle zone franche montane, secondo i criteri previsti nell'art. 1 del disegno di legge voto n. 641, approvato il 17 dicembre 2019;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di cui agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati alla presente deliberazione, concernenti l'individuazione dei territori delle zone franche montane, secondo i criteri previsti nell'art. 1 del disegno di legge voto n. 641, approvato il 17 dicembre 2019 e da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana.

Il Segretario

BUONISI

Il Presidente

MUSUMECI

MTC

ELENCO n.1 con riferimento alla 1ª parte dell'art.1 - disegno di legge n.641 del 17/12/2019									
N. progr.	COMUNE	Prov.	Istat-Altitudine dei Comuni censimento 2011 (metodologia GIS)						Popolazione anagrafica al 1° gen 2021
			SUPERFICIE (in KMQ)	ALT_MIN	ALT_MAX	RANGE	MEDIA	MEDIANA	
1	Alcara li Fusi	Messina	62,94	181	1657	1476	898	902	1.792
2	Ali	Messina	15,94	94	1251	1157	627	637	694
3	Alia	Palermo	45,98	344	966	622	629	625	3.403
4	Alimena	Palermo	59,70	342	1003	661	581	575	1.871
5	Altofonte	Palermo	35,44	119	1090	971	605	625	9.835
6	Antillo	Messina	43,64	258	1374	1116	733	737	836
7	Basicò	Messina	12,07	120	773	653	533	545	554
8	Baucina	Palermo	24,47	267	1257	990	568	538	1.875
9	Belmonte Mezzagno	Palermo	29,29	145	932	787	530	539	11.053
10	Blufi	Palermo	21,98	430	871	441	649	650	911
11	Bompietro	Palermo	42,41	368	1007	639	611	622	1.266
12	Buccheri	Siracusa	57,83	112	986	874	599	601	1.831
13	Buscemi	Siracusa	52,05	394	981	587	671	657	975
14	Calascibetta	Enna	89,12	368	904	536	596	593	4.158
15	Caltavuturo	Palermo	97,95	138	1080	942	657	700	3.690
16	Cammarata	Agrigento	192,46	219	1578	1359	595	546	5.981
17	Campofiorito	Palermo	21,70	322	1075	753	618	593	1.186
18	Capizzi	Messina	70,17	607	1682	1075	1178	1200	2.846
19	Caronia	Messina	227,26	0	1686	1686	649	611	3.104
20	Casalvecchio Siculo	Messina	33,62	69	1275	1206	591	606	747
21	Cassaro	Siracusa	19,62	283	652	369	519	533	726
22	Castel di Lucio	Messina	28,78	211	1341	1130	786	795	1.186
23	Castellana Sicula	Palermo	73,20	341	1900	1559	714	700	3.132
24	Castell'Umberto	Messina	11,43	107	1078	971	577	575	2.923
25	Castiglione di Sicilia	Catania	118,90	65	3319	3254	864	665	3.007
26	Castronovo di Sicilia	Palermo	201,04	356	1319	963	695	675	2.913
27	Castroreale	Messina	53,07	57	1287	1230	598	632	2.240
28	Cefalà Diana	Palermo	9,06	371	707	336	528	529	979
29	Cerami	Enna	95,05	504	1509	1005	868	850	1.866
30	Cesarò	Messina	216,93	554	1847	1293	1119	1112	2.167
31	Chiusa Sclafani	Palermo	57,55	191	1197	1006	590	578	2.639
32	Corleone	Palermo	229,46	218	1569	1351	645	640	10.694
33	Ferla	Siracusa	24,90	394	884	490	649	650	2.371
34	Fiumedinisi	Messina	36,69	43	1234	1191	623	625	1.316
35	Floresta	Messina	31,33	1056	1512	456	1243	1237	441
36	Fondachelli-Fantina	Messina	42,21	275	1225	950	695	691	983
37	Francavilla di Sicilia	Messina	82,73	213	1365	1152	743	725	3.619
38	Frazzanò	Messina	7,00	144	1003	859	531	555	594
39	Gagliano Castelferrato	Enna	56,24	355	1062	707	626	625	3.413
40	Galati Mamertino	Messina	39,31	220	1642	1422	1003	1011	2.373
41	Gangi	Palermo	127,47	408	1333	925	837	814	6.358
42	Geraci Siculo	Palermo	113,35	180	1660	1480	823	809	1.782
43	Giardinello	Palermo	12,88	139	1161	1022	515	510	2.271
44	Giarratana	Ragusa	43,63	432	971	539	631	596	2.827
45	Giuliana	Palermo	24,14	217	1104	887	545	562	1.746
46	Godrano	Palermo	38,99	445	1550	1105	877	871	1.100
47	Gratteri	Palermo	38,17	70	1379	1309	608	553	887
48	Isnello	Palermo	51,00	295	1977	1682	1040	950	1.368
49	Itala	Messina	10,98	0	1245	1245	507	500	1.508
50	Leonforte	Enna	84,39	310	1037	727	558	541	12.679

51	Lercara Friddi	Palermo	37,43	369	910	541	607	616	6.407
52	Linguaglossa	Catania	60,25	395	2837	2442	1195	1092	5.094
53	Longi	Messina	42,11	336	1736	1400	1181	1238	1.359
54	Maletto	Catania	40,96	862	3260	2398	1370	1221	3.860
55	Malvagna	Messina	6,71	481	1312	831	820	837	650
56	Mandanici	Messina	11,85	200	1216	1016	687	675	558
57	Maniace	Catania	37,70	617	1413	796	877	850	3.655
58	Marineo	Palermo	33,43	210	968	758	571	581	6.283
59	Militello Rosmarino	Messina	29,54	93	1500	1407	764	731	1.221
60	Milo	Catania	16,67	296	1808	1512	928	861	1.036
61	Mistretta	Messina	127,47	134	1575	1441	828	839	4.509
62	Moio Alcantara	Messina	8,60	513	1165	652	650	594	675
63	Mongiuffi Melia	Messina	24,36	187	1007	820	601	600	543
64	Montagnareale	Messina	16,38	121	1089	968	539	525	1.450
65	Montalbano Elicona	Messina	67,80	144	1350	1206	865	900	2.054
66	Montelepre	Palermo	9,89	222	942	720	512	518	5.879
67	Montemaggiore Belsito	Palermo	32,08	196	1145	949	622	600	3.050
68	Monterosso Almo	Ragusa	56,55	328	910	582	639	643	2.815
69	Molta Camastra	Messina	25,31	104	1369	1265	595	570	794
70	Nicolosi	Catania	42,65	595	3300	2705	1192	1025	7.423
71	Nicosia	Enna	218,51	430	1558	1128	802	764	13.054
72	Nissoria	Enna	61,83	402	1000	598	632	625	2.884
73	Nizza di Sicilia	Messina	13,42	0	1184	1184	576	659	3.539
74	Novara di Sicilia	Messina	49,18	176	1273	1097	696	687	1.206
75	Pagliara	Messina	14,48	20	1175	1155	496	500	1.114
76	Palazzo Adriano	Palermo	130,10	167	1450	1283	707	704	1.881
77	Palazzolo Acreide	Siracusa	87,54	218	771	553	531	549	8.323
78	Pedara	Catania	19,23	427	1487	1060	827	750	14.595
79	Petralia Soprana	Palermo	56,10	532	1657	1125	895	858	3.076
80	Petralia Sottana	Palermo	178,35	340	1977	1637	870	725	2.520
81	Piana degli Albanesi	Palermo	64,92	411	1291	880	706	691	5.758
82	Piedimonte Etneo	Catania	26,54	121	2829	2708	753	512	4.015
83	Polizzi Generosa	Palermo	134,66	362	1869	1507	828	746	3.045
84	Prizzi	Palermo	95,04	345	1127	782	705	717	4.392
85	Raccuja	Messina	25,20	354	1367	1013	935	940	895
86	Ragalna	Catania	39,53	438	2830	2392	1147	1087	4.086
87	Randazzo	Catania	205,62	256	3300	3044	1024	978	10.452
88	Resuttano	Caltanissetta	38,27	442	886	444	586	575	1.823
89	Roccafronza	Messina	1,17	591	975	384	756	750	181
90	Roccella Valdemone	Messina	41,15	549	1284	735	918	950	580
91	San Cono	Catania	6,63	420	646	226	520	525	2.526
92	San Fratello	Messina	67,63	58	1623	1565	757	683	3.379
93	San Giovanni Gemini	Agrigento	26,56	278	1567	1289	623	564	7.714
94	San Marco d'Alunzio	Messina	26,14	75	1262	1187	640	625	1.818
95	San Mauro Castelverde	Palermo	114,37	9	1346	1337	667	689	1.435
96	San Piero Patti	Messina	41,82	243	1265	1022	739	725	2.657
97	San Teodoro	Messina	13,97	665	1371	706	931	910	1.278
98	Santa Caterina Villamosa	Caltanissetta	75,82	293	826	533	512	511	4.904
99	Santa Cristina Gela	Palermo	38,74	262	1011	749	668	656	970
100	Santa Domenica Vittoria	Messina	20,16	579	1408	829	1048	1085	869
101	Santa Lucia del Mela	Messina	85,68	79	1276	1197	574	564	4.505
102	Sant'Alfio	Catania	25,86	308	3257	2949	1281	1167	1.532
103	Sant'Angelo di Brolo	Messina	30,39	119	1106	987	596	610	2.883

104	Santo Stefano Quisquina	Agrigento	85,52	148	1346	1198	686	720	4.237
105	Sclafani Bagni	Palermo	134,90	118	1132	1014	634	643	389
106	Sperlinga	Enna	59,14	530	1196	666	781	760	684
107	Tortorici	Messina	70,50	304	1660	1356	1078	1114	5.952
108	Trecastagni	Catania	19,16	409	1475	1066	784	725	11.130
109	Tripi	Messina	54,67	20	1284	1264	547	535	766
110	Troina	Enna	168,28	256	1242	986	741	753	8.778
111	Ucria	Messina	26,26	353	1413	1060	917	937	937
112	Valledolmo	Palermo	25,78	520	1003	483	747	752	3.323
113	Valledlunga Pratameno	Palermo	39,37	392	883	491	562	566	3.238
114	Vicari	Palermo	86,01	219	917	698	527	521	2.525
115	Villalba	Caltanissetta	41,82	311	891	580	545	535	1.489
116	Vizzini	Catania	126,75	207	904	697	574	578	5.804
117	Zafferana Etnea	Catania	76,87	340	3300	2960	1356	1358	9.449

ELENCO n.2 con riferimento alla 2ª parte dell'art.1 - disegno di legge n.641 del 17/12/2019

N. Progr.	Comune	Provincia	SUPERFICIE (in KMQ)	Altitudine del Comune mslm	Dati Istat-Censimento 1971	Dati Istat-Popolazione anagrafica al 1° gen 2021	differenza popolazione 1971/2021	
							n.	%
1	Acquaviva Platani	Caltanissetta	14,63	558	1.730	881	-849	49,08%
2	Agira	Enna	164,08	650	11.814	7.799	4.015	33,99%
3	Aidone	Enna	210,78	800	7.551	4.487	3.064	40,58%
4	Alessandria della Rocca	Agrigento	62,24	533	5.388	2.628	2.760	51,22%
5	Alimena	Palermo	59,70	740	3.648	1.871	1.777	48,71%
6	Assoro	Enna	112,15	850	5.167	4.906	-261	-5,05%
7	Bisacchino	Palermo	64,97	744	6.773	4.227	2.546	37,59%
8	Bivona	Agrigento	88,57	503	5.043	3.349	1.694	33,59%
9	Caccamo	Palermo	188,23	521	8.694	7.936	-758	-8,72%
10	Caltabellotta	Agrigento	124,09	949	5.526	3.341	2.185	39,54%
11	Campofelice di Fitalia	Palermo	35,46	734	932	466	-466	50,00%
12	Castelmola	Messina	16,83	529	1.124	1.089	-35	-3,11%
13	Casteltermini	Agrigento	99,98	554	10.555	7.528	3.027	28,68%
14	Centuripe	Enna	174,20	730	8.172	5.183	2.989	36,58%
15	Chiaramonte Gulfi	Ragusa	127,38	668	8.670	7.959	-711	-8,20%
16	Ciminna	Palermo	56,42	530	4.080	3.524	-556	13,63%
17	Contessa Entellina	Palermo	136,48	571	2.207	1.555	-652	29,54%
18	Erice *	Trapani	47,34	751		1.024		
19	Grotte	Agrigento	23,98	516	8.034	5.352	2.682	33,38%
20	Librizzi	Messina	23,39	501	2.211	1.609	-602	27,23%
21	Licodia Eubea	Catania	112,45	600	3.413	2.962	-451	13,21%
22	Limina	Messina	9,99	552	1.508	727	-781	51,79%
23	Lucca Sicula	Agrigento	18,63	513	3.005	1.740	1.265	42,10%
24	Marianopoli	Caltanissetta	13,07	720	3.361	1.675	1.686	50,16%
25	Mazzarino	Caltanissetta	295,59	553	15.153	11.186	3.967	26,18%
26	Mezzojuso	Palermo	49,27	568	3.464	2.754	-710	20,50%
27	Mineo	Catania	246,32	511	7.107	4.623	2.484	34,95%
28	Mirabella Imbaccari	Catania	15,30	518	8.824	4.286	4.538	51,43%
29	Motta d'Affermo	Messina	14,58	660	1.280	664	-616	48,13%
30	Mussomeli	Caltanissetta	164,43	726	11.762	10.111	1.651	14,04%
31	Naro	Agrigento	207,49	500	13.186	7.155	6.031	45,74%

32	Pollina	Palermo	49,93	730	3.134	2.857	-277	-8,84%
33	Regalbuto	Enna	170,29	520	10.159	6.814	3.345	32,93%
34	Roccapalumba	Palermo	31,57	530	3.410	2.232	1.178	34,55%
35	Rometta **	Messina	32,12	560	798	362	-436	54,64%
36	San Salvatore di Fitalia	Messina	15,00	603	2.758	1.180	1.578	57,22%
37	Serradifalco	Caltanissetta	41,94	504	6.850	5.701	1.149	16,77%
38	Sutera	Caltanissetta	35,58	590	2.686	1.240	1.446	53,83%
39	Tusa	Messina	41,07	614	4.508	2.703	1.805	40,04%
40	Valguarnera Caropepe	Enna	9,41	590	11.167	7.161	4.006	35,87%
41	Ventimiglia di Sicilia	Palermo	26,90	540	2.473	1.851	-622	25,15%
42	Villarosa	Enna	54,89	523	6.881	4.448	2.433	35,36%

* esclusivamente per l'area costituente il borgo medievale

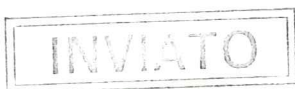
** esclusivamente per l'area costituente il nucleo storico

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione Finanze e tesoro
Il Presidente

Roma, 10 novembre 2021

Prot. 195/6^a



On. Nello MUSUMECI
Presidente della Regione
Siciliana

e p.c. On. Daniele FRANCO
Ministro dell'economia e
delle finanze

Onorevole Presidente,

facendo seguito ai nostri colloqui e alla corrispondenza intercorsa e dandole conto dei lavori della Commissione Finanze e tesoro del Senato in merito al disegno di legge n. 1708, di iniziativa del Consiglio della Regione Siciliana, troviamo utile al lavoro comune precisare quanto segue:

1) L'istruttoria presso il Ministero dell'economia e delle finanze sul contenuto e sugli oneri finanziari del citato disegno di legge va conclusa con una comunicazione da parte degli organi di governo della Regione Siciliana, che accetti la formulazione che gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato hanno delineato, interpretando le aspettative dell'organo parlamentare e del rappresentante del Governo delegato a seguire la materia. Una formulazione, quella proposta dalla Ragioneria, che per la copertura degli oneri del disegno di legge sulle zone economiche montane si fonda sulle risorse preordinate dell'accordo Stato-Regione.

2) Conosciamo bene il punto di vista dialettico che si è creato nel dibattito politico siciliano e nel confronto Regione Sicilia-MEF. L'obiettivo che ci permettiamo di suggerire è di far decollare celermente la norma e la successiva esperienza

amministrativa e attuativa, poiché per gli anni successivi siamo sicuri che prevarrà la riuscita delle esperienze animate dalle zone economiche montane, in grado di facilitare nel tempo l'individuazione e la destinazione delle ulteriori risorse finanziarie necessarie.

3) Persistendo una dialettica divisiva sulle risorse finanziarie da destinare alle zone montane, si rischia di restringere i margini di manovra della Ragioneria prima e della Commissione Bilancio del Senato poi, non risultando possibile la valutazione positiva in costanza di relazione tecnica non convergente, come richiesto allo stato attuale dalla procedura parlamentare.

4) Ci farebbe piacere programmare un confronto su tale argomento a quattro voci, in maniera da superare definitivamente le incertezze che l'iniziativa di legge non merita certamente.

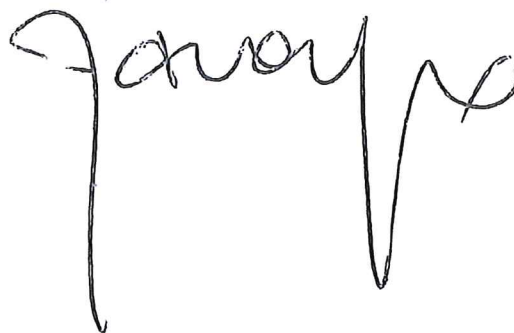
Ti ringraziamo per quello che fai per la tua Regione e per l'Italia e speriamo di poterti incontrare presto.

Con i migliori saluti.

Emiliano Fenu

Stanislao Di Piazza

Luciano D'Alfonso





SENATO DELLA REPUBBLICA

Al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro

Prot. n. ebU1105/2021/LDA

Pescara, 22 novembre 2021

Riservata



Ill.mo
On. Nello Musumeci
Presidente Regione Sicilia
segreteria.presidente@regione.sicilia.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Sen. Emiliano Fenu
Membro della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
emiliano.fenu@senato.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Sen. Stanislao Di Piazza
Membro della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
stanislao.dipiazza@senato.it

e, per conoscenza documentale all'

Ill.mo
Cons. Renato Bruschi
Direttore della 6ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)
Senato della Repubblica
renato.bruschi@senato.it

e, per opportunità conoscitiva all'

Ill.mo
Dott. Vincenzo Lapunzina
Coordinatore regionale Comitato ZFM
vincenzo.lapunzina@gmail.com

Gentile Presidente,

facendo seguito ai nostri colloqui e alla nostra leale collaborazione istituzionale, mi torna gradito evidenziare che il dossier sulle Zone Franche Montane si è costruito, grazie al Vostro intuito, su alcuni punti indiscutibili di certezza.

Uno: le terre alte di Sicilia hanno bisogno di uno strumento differenziato di promozione economica e amministrativa.



Due: la Regione Sicilia ha realizzato compiutamente la propria parte, nel mettere in campo una proposta matura di assetto normativo che renda possibile le citate convenienze.

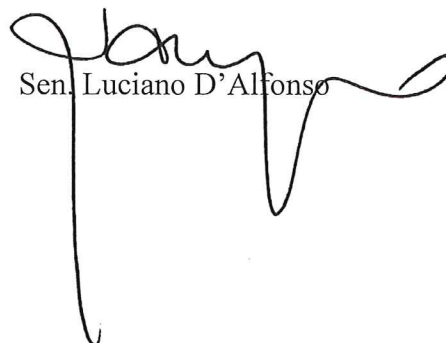
Tre: la Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, idoneamente compulsata dalla Regione Sicilia e dalle espressioni più attive dei mondi vitali della Sicilia, ha saputo determinare una idonea presa di coscienza ed una necessaria consapevolezza quanto alla dimensione di priorità, a proposito dell'attività istruttoria.

Quattro: la legittimità dell'intero itinerario normativo è stata facilitata da un nutrito dossier di studi messo in campo dalla stessa Regione Sicilia.

Cinque: il fascicolo normativo realizzato dalla Regione Sicilia precisa come la legittimazione del Parlamento coincide con un approvvigionamento finanziario della più volte richiamata proposta legislativa, alla condizione che il medesimo approvvigionamento sia non statale, ma regionalista, come è stato assestato dalla giurisdizione europea con sentenza della Corte di Giustizia Europea - n. C-88/03 del 6 settembre 2006.

Per evitare che a questo punto del complesso cammino, si invalidi il meritorio cantiere, partito dalla Sicilia, per la Sicilia, con una vera e propria capacità di liberazione dopo tanti decenni, consiglio di riflettere sul fatto che la copertura finanziaria debba avere esattamente le caratteristiche richiamate dalla sentenza della giurisdizione europea, poiché nello stato attuale della procedura, vuol dire accettare l'impianto che si è delineato nei rapporti tra Regione Sicilia e MEF, all'interno del quadro dell'accordo Stato-Regione.

In attesa di leggerLa, Le auguro il miglior lavoro possibile e La saluto con stima e cordialità.


Sen. Luciano D'Alfonso